



Regione Toscana

Seduta n. 219/PS/VAS del 30.11.2020
Determinazione n. 11/AC/2020

NURV

(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

Autorità competente per la VAS

Piano Regionale di Tutela dall'Amianto

**- Verifica di assoggettabilità a VAS e contestuale fase preliminare di VAS
(art.8 co.5 lr 10/10) -**

Proponente: Direzione Ambiente ed Energia – Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti

Autorità procedente: Consiglio Regionale della Toscana

Autorità Competente: Nucleo Unificato regionale di valutazione e verifica - NURV della Regione Toscana

Provvedimento di verifica di VAS

II NURV

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.1295/2015 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/2016, a seguito del procedimento semplificato previsto dall'art. 10 del Regolamento interno, in qualità di autorità competente per la VAS;

visti

- il d.lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la Parte seconda relativa alle “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”;
- la legge regionale 10/2010 recante “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;
- la legge regionale 65/2014 “Norme per il governo del territorio”;
- la legge regionale 51/2013 “Norme per la protezione e bonifica dell’ambiente dai pericoli derivanti dall’amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative”

premesse che

- Il Piano Regionale di Tutela dall’Amianto (di seguito PTCA) è previsto dalla legge 19 settembre 2013, n. 51 “Norme per la protezione e bonifica dell’ambiente dai pericoli derivante dall’amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative” che all’art. 2 ne definisce i contenuti;
- in base ai contenuti di piano definito all’art.2 della lr 51/2013, il PTCA è quadro di riferimento per progetti e pertanto è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art.5 co.3 lett.c della lr 10/10;
- con nota prot. 305485 del 09.09.2020 il proponente Settore Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti ha trasmesso al NURV il documento preliminare di verifica di VAS (di seguito DP) redatto ai sensi dell’art.22 e dell’art.23 della lr 10/10 ai fini dell’avvio da parte del NURV della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e contestuale fase preliminare di VAS di cui all’art 8 co.5 della lr. 10/10;
- contestualmente il proponente ha avviato il procedimento ai sensi dell’art.17 della lr 65/14 inviando il documento di avvio del procedimento ai soggetti interessati richiedendo gli apporti tecnici di competenza;
- con nota prot. 306435 del 09.09.2020 il Presidente del NURV ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e contestuale fase preliminare di VAS inviando ai SCA, individuati dal proponente, il DP chiedendo osservazioni entro il 09.10.2020;
- con nota prot. 306841 del 09.09.2020 il Presidente del NURV ha avviato il procedimento semplificato, previsto dall’art. 10 del regolamento interno, mettendo a disposizione dei componenti del NURV la documentazione e chiedendo osservazioni e contributi entro il giorno 19.11.2020 nonché fissando per il 26.11.2020 il deposito in area riservata della proposta di determina per la condivisione e il 30.11.2020 quale data di approvazione;
- sono pervenuti le seguenti osservazioni/contributi:
 - 1 – Segretariato regionale per la Toscana – ns prot. 316799 del 17.09.2020;
 - 2 – Parco Nazionale Arcipelago Toscano – ns. prot. 326785 del 25.09.2020;
 - 3 – Comune di Piombino – ns. prot. 330201 del 29.09.2020;
 - 4 – Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale – ns. prot. 331551 del 29.09.2020;
 - 5 - Settore Genio Civile Toscana Nord – ns. prot. 333998 del 30.09.2020;
 - 6 - Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole – ns. prot. 340854 del 06.10.2020;
 - 7 – Comune di Lucca – ns. prot. 345474 del 09.10.2020;
 - 8 – Comune di Livorno – ns. prot. 358235 del 19.10.2020 e ns. prot. 363114 del 22.10.2020;
 - 9 – Settore Tutela della Natura e del Mare – ns. prot. 404270 del 19.11.2020;
 - 10 – ARPAT – ns prot. 404629 del 19.11.2020.

esaminati

- i documenti trasmessi dal proponente:

“Documento preliminare ai sensi dell’articolo 8 comma 5 della L.R. 10/2010 e s.m.i.”
- gli ulteriori documenti costituenti l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 17 della lr 65/14:

“Documento di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 17 della l.r. 65/2014 “Norme per il governo del territorio””
- le osservazioni dei SCA e i contributi pervenuti dai componenti del NURV che risultano essere agli atti d’ufficio del NURV e che sono state considerate nello svolgimento dell’attività istruttoria finalizzata alla

redazione del presente parere per gli aspetti pertinenti alle considerazioni ambientali e paesaggistiche, e che sono brevemente sintetizzati nella seguente tabella:

N.	Soggetto	Osservazione
1	Segretariato regionale per la Toscana	<p>Sono allegate al contributo del Segretariato le note:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della SABAP di Siena; - della SABAP di Lucca. <p>Entrambi le SABAP richiedono l'assoggettamento a VAS.</p> <p>A parere del Segretariato risultano pienamente condivisibili le finalità e gli obiettivi generali del piano così rappresentati: mappatura, messa in sicurezza, rafforzamento del sistema dei controlli e della sorveglianza sanitaria, individuazione dei siti di smaltimento e dismissione cave, formazione professionale, monitoraggi informazione e sensibilizzazione.</p> <p>Il Segretariato evidenzia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il piano ha valenza sull'intero territorio regionale e riguarda ambiti sulla valutazione e gestione della qualità dell'ambiente, dei rifiuti, del patrimonio culturale e definisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di altri piani e progetti; b) il piano comporta effetti territoriali nonché possibili variazioni agli strumenti urbanistici sotto-ordinati; c) il piano può determinare effetti diretti ed indiretti, anche significativi, all'ambiente, ai Beni culturali e ai Beni paesaggistici tutelati dal Codice, Beni che peraltro non sono stati menzionati nel documento di avvio del procedimento (allegato A alla DGR 1068 del 27.07.2020) ma risultano citati nel capitolo 5 del documento preliminare di VAS a pp. 37 e ssg. <p>Il Segretariato regionale, pertanto, in relazione agli effetti che il piano può determinare a carico di Beni culturali e Beni paesaggistici tutelati dal codice, ritiene perciò che il Piano Regionale di tutela dall'amianto debba necessariamente essere assoggettato a VAS.</p> <p>Riguardo al Documento preliminare redatto ai sensi dell'articolo 8 comma 5 della L.R. 10/2010 ed alle successive fasi della VAS, considerato che tale documento è redatto in forma sintetica e non affronta in modo compiuto gli effetti nei confronti del patrimonio culturale, ritiene utile e necessario integrare tutti i documenti di piano e il Rapporto ambientale con specifici approfondimenti relativi al complesso dei beni culturali e paesaggistici interessati dall'applicazione dal presente Piano.</p> <p>Tali approfondimenti dovranno tenere in appropriata considerazione le distinte componenti afferenti al Patrimonio culturale tutelato dal Codice e le specifiche regolamentazioni contenute negli elaborati statuari del PIT-PPR, specialmente in ordine ai seguenti obiettivi generali e trasversali di piano:</p> <p>A1) completamento della mappatura dei siti e delle zone interessate dalla presenza di amianto, A2) messa in sicurezza dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto C1) individuazione dei siti idonei allo smaltimento, C2) favorire la dismissione dei siti estrattivi di amianto naturale, C3) favorire la rimozione controllata e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche, E1) monitoraggio del fenomeno amianto.</p> <p>In via generale chiede perciò di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • citare in tutti i documenti di piano che fanno riferimento alla legislazione internazionale e nazionale, il D.Lgs 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio e la Convenzione europea del paesaggio sottoscritta a Firenze il 20.10.2000; • integrare ogni documento di piano con specifici richiami alle norme di tutela previste dal D. Lgs 42/2004 per beni culturali e paesaggistici (ad esempio le tutele previste dal Titolo II nei confronti dei beni culturali e dei beni archeologici che potrebbero essere interessati dalla rimozione dell'amianto, nonché le tutele relative ai beni paesaggistici parte III che prevedono ad esempio la necessità di richiedere preventivamente l'autorizzazione paesaggistica per alcune fattispecie di interventi); • declinare nei documenti di piano gli obiettivi, le direttive, le prescrizioni e le prescrizioni d'uso della disciplina dei beni paesaggistici elaborato 8B del PIT-PPR, delle schede di vincolo art. 136 del Codice, delle quattro invarianti, degli elaborati di livello d'ambito (cartografia e 20 schede d'ambito), delle 11 schede dei sistemi costieri e di altre previsioni contenute nella disciplina statutaria del PIT-PPR; • integrare le analisi in relazione alla tutela del patrimonio culturale anche con apposite matrici di valutazione degli effetti, degli impatti, delle misure di compensazione e di monitoraggio prevedendo indicatori specifici per i beni culturali e per i beni paesaggistici eventualmente coinvolti dall'applicazione del piano.
2	Parco Nazionale Arcipelago Toscano	Non risultano esserci particolari suggerimenti ed osservazioni in merito.
3	Comune di Piombino	Prende atto che il PTCA rappresenta un utile strumento per realizzare l'integrazione tra le diverse istituzioni che si trovano ad affrontare le problematiche connesse alla gestione dell'amianto, promuovendo un approccio trasversale fra i vari settori coinvolti (ambiente, lavoro e salute). Non fornisce particolari indicazioni vista la generalità del piano che non sembra avere riferimenti specifici alle realtà locali.
4	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale	<p>Il documento preliminare, nell'analisi dello stato dell'ambiente, fa riferimento alle problematiche di tutela delle acque e di pericolosità idraulica e geomorfologica del territorio, ma non vengono presi in considerazione i contenuti dei Piani di bacino distrettuale.</p> <p>L'obiettivo generale denominato "C1 - INDIVIDUAZIONE SITI IDONEI ALLO SMALTIMENTO" del PTCA stabilisce che "In raccordo alle previsioni contenute nel Piano regionale gestione rifiuti e bonifiche (PRB), sarà avviato un percorso per l'individuazione dei siti idonei allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto".</p> <p>L'autorità di distretto ricorda che il PTCA e le successive fasi di attuazione, con riferimento particolare all'individuazione dei siti idonei allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, dovranno essere coerenti con i Piani di Bacino Distrettuale vigenti sul territorio interessato che al momento attuale sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale;

		<ul style="list-style-type: none"> • Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA). (consultabili al link http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1558). Oltre ai suddetti PGA e PGRA, per il territorio del bacino Arno: - Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, oggi vigente per la parte geomorfologica; - Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico del fiume Arno (PBI); - Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno, per l'individuazione delle strategie di intervento per la mitigazione del rischio sull'asta dell'Arno e principali affluenti. Oltre ai suddetti PGA e PGRA, per i territori degli ex bacini regionali Toscana Nord, Toscana Costa, Toscana Sud: - Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Nord, ad oggi vigente per la parte geomorfologica; - Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Costa, ad oggi vigente per la parte geomorfologica; - Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Ombrone (Toscana Sud), ad oggi vigente per la parte geomorfologica; Infine, per il territorio del bacino del fiume Serchio: - Per la parte relativa alla pericolosità idraulica: Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) e suoi successivi aggiornamenti Le mappe delle aree a pericolosità idraulica e la disciplina di piano applicabile sono disponibili sul sito web http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5568 . - Per la parte relativa alla pericolosità geomorfologica e da frana: Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Serchio e suoi successivi aggiornamenti Le mappe di pericolosità geomorfologica e da frana oggi vigenti sono pubblicate sul sito web http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=3512 . - Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PRGA) del Distretto idrografico del fiume Serchio; - Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio <p>In particolare si dovranno considerare i quadri conoscitivi della pericolosità idraulica e della pericolosità da frana contenuti nei suddetti PGRA e PAI, salvo la possibilità di condurre approfondimenti da concordare con questo ente.</p> <p>Relativamente al quadro conoscitivo da frana, si segnala che con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 è stato adottato il "Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica" (http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5734) e che tale piano, una volta completato il procedimento di formazione e approvazione definitiva, costituirà l'elemento di riferimento per la pericolosità da dissesti di natura geomorfologica sul territorio distrettuale.</p> <p>Inoltre, in relazione al citato Piano di Gestione delle Acque, si ricorda che è lo strumento, previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, con il quale vengono fissati gli obiettivi di non deterioramento e di raggiungimento del buono stato per i corpi idrici superficiali (stato ecologico e stato chimico) e per i corpi idrici sotterranei (stato quantitativo e stato chimico): i contenuti del PTCA e gli effetti attesi dalla sua attuazione dovranno risultare coerenti con gli stati di qualità e gli obiettivi dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati. In particolare si dovrà garantire che l'attuazione dei contenuti del Piano non determini impatti negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente interessati, verificando che esse non siano causa in generale di alcun deterioramento del loro stato qualitativo o quantitativo, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.</p> <p>Infine, si rende noto che questa Autorità di Bacino Distrettuale sta procedendo agli aggiornamenti dei citati PGRA e PGA in ottemperanza alle scadenze comunitarie individuate dalle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, e che sono pertanto in corso le attività che porteranno, al dicembre 2020, alla presentazione dei progetti di revisione ed aggiornamento di tali Piani e, al dicembre 2021, all'approvazione definitiva dei Piani aggiornati; tali Piani, articolati sugli attuali confini del Distretto, consentiranno la definitiva omogenizzazione della pianificazione distrettuale.</p>
5	Settore Genio Civile Toscana Nord	Non ravvisano competenze da parte dell'Ufficio.
6	Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole	Non vengono rilevati particolari elementi da indicare in relazione agli aspetti agricoli di competenza. Il Settore segnala comunque che l'attuale programmazione FEASR - Piano di Sviluppo Rurale della Toscana 2014/2020 - con i bandi pubblici della sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole", ha messo a disposizione degli imprenditori agricoli professionali risorse finalizzate alla rimozione ed allo smaltimento di coperture e parti in cemento-amianto.
7	Comune di Lucca	Viene fornito una segnalazione in relazione all'OBIETTIVO GENERALE C3 - Favorire la rimozione controllata e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche: Per circa un decennio - fino al 2019 compreso, il Comune ha affidato al gestore dei Rifiuti "Sistema Ambiente", il servizio di rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto proveniente da utenze domestiche. Gli utenti presentavano domanda al Gestore e venivano contattati dallo stesso per l'organizzazione del ritiro, dopo la consegna dell'apposito kit per l'impacchettamento dell'amianto. Per i cittadini il servizio era gratuito e finanziato dal Comune extra tariffa. Da quest'anno è stato invece predisposto un bando rivolto direttamente al cittadinanza che potrà rimuovere autonomamente l'amianto e riceverà un contributo pari all'80% delle spesa sostenuta. Il bando è stato redatto seguendo le prescrizioni delle Linee guida regionali ed è consultabile al seguente link: http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21548
8	Comune di Livorno	Il Nucleo di valutazione rappresenta quanto segue: Al fine di implementare il quadro conoscitivo territoriale e puntare al sistema di prevenzione sul quale ruota il PTCA,

		<p>il Comune individua i seguenti edifici pubblici di proprietà comunale, nel territorio del Comune di Livorno, in ambito urbano, che presentano materiale contenente amianto (MCA) in copertura di notevoli dimensioni, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Palazzo Comunale, Servizi Demografici e Polizia Municipale, Piazza del Municipio n.50 (copertura in eternit superficie 1.200 mq circa) - Mercato delle Vettovaglie, Via Buontalenti (copertura in eternit superficie 4.800 mq circa) - Ex Magazzini e Uffici ATL, via C.Meyer n.61 (copertura in eternit superficie 2.000 mq circa) <p>Si segnala inoltre la presenza sul territorio comunale di un fabbricato privato di notevole dimensioni ad uso industriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - area ex Delphi - TRW, via F. Enriques n.35 (copertura in eternit superficie 45.750 mq circa) <p>Il Comune segnala inoltre che sta attuando il progetto "Amianto-free". La prima fase del progetto prevede la realizzazione di una specifica cartografia GIS dove vengono riportati gli avvi del procedimento del periodo 2017-2020, per la valutazione dello stato di conservazione con l'algoritmo AMLETO per una eventuale, successiva rimozione delle coperture contenenti amianto (MCA).</p> <p>Tale prima fase, ad oggi in fase conclusiva, sarà seguita da una seconda fase nella quale si prevede la realizzazione di una mappatura e del relativo stato di conservazione delle coperture in MCA presenti nell'intero territorio comunale attraverso l'utilizzo di droni, al fine di procedere alla rimozione delle strutture individuate.</p> <p>Prendendo inoltre atto che nella specifica tabella di valutazione della significatività degli impatti degli obiettivi di Piano sulle tematiche ambientali in particolare per quanto riguarda la componente "Beni ambientali, culturale e paesaggio", gli effetti stimati risultano nulli o positivi, non vengono rilevate criticità in riferimento agli aspetti urbanistici.</p>
9	Settore Tutela della Natura e del Mare	<p>Vengono ripercorsi i principali contenuti del Piano e del Documento Preliminare di VAS.</p> <p><u>Vengono inoltre evidenziati i seguenti aspetti:</u></p> <p>a) Nel Documento preliminare, al capitolo 3. "<i>Quadro strategico di riferimento</i>" vengono richiamati i principali riferimenti strategici nel contesto europeo e nazionale di riferimento esclusivamente in tema di amianto (pag. 10), senza citare gli ulteriori strumenti adottati dalla Commissione Europea per la tutela ambientale, di riferimento per gli obiettivi di protezione ambientale.</p> <p>b) Al paragrafo 4.3. "<i>Rapporto con altri Piani e Programmi</i>" (pag. 21), nell'analisi della coerenza con altri piani e programmi regionali, non viene citata la "Strategia regionale per la biodiversità" contenuta nello stesso Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), che ha individuato come target di conservazione i principali ecosistemi terrestri peraltro anche integrati all'interno del PPR in riferimento alla invariante strutturale "I caratteri eco sistemici del paesaggio".</p> <p>c) Al paragrafo 5.2 "<i>Aree di particolare rilevanza ambientale, paesaggistica e culturale</i>" (pag. 37) vengono riportate anche le "Aree Protette e Aree Natura 2000", identificate tramite una descrizione del sistema delle aree protette regionali e del sistema dei Siti natura 2000 (DCRT 27 del 26/04/2017).</p> <p>d) In riferimento alla presenza delle specie animali e vegetali terrestri minacciate inserite in liste di attenzione (aggiornati al 2010), viene citato il Repertorio Naturalistico Toscano RE.NA.TO.</p> <p>e) Al paragrafo 5.2.2. "Aree sensibili e zone vulnerabili ai nitrati" vengono inoltre elencate una serie di aree sensibili che per la Toscana interessano la laguna di Orbetello e tutte le aree ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della "Convenzione di Ramsar" del 2 febbraio 1971.</p> <p>f) <u>In riferimento alla Valutazione di Incidenza, nel condividere la considerazione che la natura gestionale del Piano e l'assenza di "effetti localizzativi" non consente di valutare gli obiettivi e gli interventi previsti, si ritiene che questi ultimi potranno essere sottoposti a specifiche valutazioni di incidenza nelle relative fasi attuative, laddove interferiscano con gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000.</u></p> <p>Considerazioni finali</p> <p>1) Nel Documento preliminare, nell'ambito del "<i>Quadro strategico di riferimento</i>" potrebbero essere richiamati gli ulteriori strumenti adottati dalla Commissione Europea per la tutela ambientale, di riferimento per gli obiettivi di protezione ambientale.</p> <p>2) In riferimento all'analisi della coerenza con altri piani e programmi regionali, nell'ambito del PAER risulta opportuno citare anche la "Strategia regionale per la biodiversità" ivi contenuta.</p> <p>3) Oltre agli habitat e alle fitocenosi, oggetto di segnalazione nel database regionale RE.NA.TO, si fa presente che un importante base conoscitiva è rappresentata dagli esiti del "Progetto Hascitu", approvato con D.G.R. 505 del 17/05/2018, che ha individuato i perimetri di ciascuna delle tipologie di Habitat di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000.</p> <p>4) Risulta necessario adeguare le denominazioni dei siti Natura 2000 e relative considerazioni, dando atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i SIC toscani hanno assunto la denominazione di ZSC con DM 24 maggio 2016 e DM 22 dicembre 2016; il corretto riferimento ai siti della Rete Natura 2000 è quindi quello di ZSC, ZPS, SIC e pSIC (queste ultime due sigle denotano i siti proposti che non hanno ancora completato l'iter di designazione come ZSC, ma che godono delle stesse tutele previste dalla L.R. 30/2015. Tali sigle andrebbero così riportate anche nell'Allegato A1; - ai "sir", fino all'istituzione delle eventuali aree protette, ai sensi di quanto disposto dall'art.116 comma 4 della l.r. 30/2015, continuano ad applicarsi le misure di conservazione nonché la disciplina prevista dalla medesima legge; - alle ANPIL continua ad applicarsi la disciplina della l.r. 49/1995, ai sensi dell'art. 113 della l.r. 30/2015, fino a quando non sarà conclusa la procedura di verifica avviata con D.G.R. n. 270 del 5/04/2016. Tali aree costituiscono infatti, nell'accezione della l.r. 30/2015, potenziali aree di reperimento per aree protette e siti della Rete Natura 2000 per l'elevato valore naturalistico che le contraddistinguono. <p>5) In riferimento ai siti della rete Natura 2000, si precisa che rispetto a tali siti sono attualmente vigenti gli i divieti, gli obblighi, gli obiettivi e le misure di conservazione di cui alle D.G.R. 644/2004, D.G.R. 454/2008 e D.G.R. 1223/2015, oltre che i criteri minimi di cui all'art. 2 comma 4 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17/10/2007.</p> <p>Tali misure costituiscono riferimento principale per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza prevista dalla normativa comunitaria, nazionale oltre che regionale, ai sensi dell'art. 87 della L.R. 30/2015 nonché dell'art. 73 ter della L.R. 10/2010, insieme ai relativi Piani di Gestione dei siti Natura 2000 finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che li caratterizzano.</p> <p>Si precisa inoltre che anche riguardo ai siti di interesse regionale ("sir"), fino all'istituzione delle eventuali aree protette, restano valide le misure di conservazione attualmente vigenti, secondo quanto disposto dall'art.116 comma 4 della LRT 30/2015 e pertanto continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla medesima legge.</p> <p>6) In merito alle Riserve naturali regionali, già indicate nella descrizione del sistema regionale delle aree protette (pag. 37 del Documento preliminare) si evidenzia che, come disciplinato all'art. 48 della l.r. 30/2015, nei territori</p>

		<p>interessati dalle Riserve sono vietate alcune attività, fatte salve eventuali deroghe previste nel Regolamento di cui all'art. 49 della l.r. 30/2015 e negli eventuali Piani di gestione. E' vietata, altresì, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione della realizzazione di nuove infrastrutture, di nuove opere edilizie e di ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabili al conseguimento della finalità della Riserva, come individuate dagli atti istitutivi e dal Regolamento. Il rispetto della disciplina contenuta in tali strumenti e la relativa verifica di coerenza è pertanto presupposto indispensabile ai fini del successivo rilascio di autorizzazioni o nullaosta all'attuazione degli interventi.</p> <p>7) In riferimento alle considerazioni espresse nel Documento preliminare relativamente alla valutazione di incidenza (cap. 5.5), si ritiene che, data la natura gestionale del Piano e la dichiarata assenza di "effetti localizzativi" (pag. 7), gli obiettivi e gli interventi previsti non possono essere valutati a questo livello di pianificazione. Eventuali interferenze con gli obiettivi di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di Rete Natura 2000 potranno essere valutati in fase attuativa, ai sensi degli artt. 87 e seguenti della l.r. 30/2015. Tuttavia, preso atto che l'obiettivo generale denominato "C1 – "Individuazione siti idonei allo smaltimento" del PTCA stabilisce che <i>"In raccordo alle previsioni contenute nel Piano regionale gestione rifiuti e bonifiche (PRB), sarà avviato un percorso per l'individuazione dei siti idonei allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto"</i>, si ricorda che il PTCA e le successive fasi di attuazione, con particolare riferimento all'individuazione dei siti idonei allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, dovranno essere coerenti, oltre che con il contesto della pianificazione/programmazione ambientale pertinente in ambito locale anche con gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 eventualmente interessati; si ritiene altresì opportuno che venga effettuata analoga verifica con la Strategia regionale per la biodiversità contenuta nel PAER e con gli atti e gli strumenti di gestione delle Riserve naturali regionali, laddove gli interventi ricadano al loro interno.</p>
10	ARPAT	<p>1) Aspetti di inquadramento normativo. <u>In riferimento al quadro strategico di riferimento richiamato nel DP (pag.33) si evidenzia che, successivamente alla data di presentazione dei documenti, è entrata in vigore (26/9/2020) la nuova normativa nazionale riguardante le discariche: Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121 Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.</u> Tale decreto rivisita numerose disposizioni del D.Lgs. 36/2003 in materia di discariche e abroga il D.M. 27 settembre 2010.</p> <p>Nell'ambito del Settore Indirizzo Tecnico delle Attività di ARPAT sono attualmente in corso gli approfondimenti necessari per la valutazione delle ricadute della nuova normativa, anche in riferimento all'ammissibilità in discarica, in considerazione del fatto che importanti modifiche riguardano anche gli allegati tecnici. Si rimanda dunque a tale lettura, non appena sarà disponibile</p> <p>2) OBIETTIVO GENERALE A1): completamento della mappatura dei siti e delle zone interessate dalla presenza di amianto. <i>«Sarà completata la mappatura al fine di rilevare le situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto mediante la realizzazione di una banca dati integrata e dinamica».</i> E' necessario definire un programma per il completamento della mappatura (della fase 3), oltre al termine per il quale è previsto il raggiungimento dell'obiettivo, anche se la mappatura sarà dinamica e in continua evoluzione.</p> <p>3) OBIETTIVO GENERALE B1): rafforzare e coordinare il sistema dei controlli negli ambiti vita, lavoro e ambiente. Si raccomanda la predisposizione di soluzioni di collegamento alla banca dati della mappatura, da rendere disponibili agli operatori in loco tramite dispositivi mobili, in modo da consentire un aggiornamento della banca dati continuo ed efficace, sulla base di quanto riscontrato sul campo.</p> <p>4) OBIETTIVO GENERALE C1): individuazione siti idonei allo smaltimento. <i>«In raccordo alle previsioni contenute nel Piano regionale gestione rifiuti e bonifiche (PRB), sarà avviato un percorso per l'individuazione dei siti idonei allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto».</i> Riguardo al quadro conoscitivo sulle discariche, che nella documentazione non è riportato, si raccomanda di aggiornare il contenuto delle "Linee Guida sull'amianto", Allegato A alla D.G.R. n. 378/2018, con lo stato dell'arte al momento della elaborazione dei documenti delle eventuali fasi successive di VAS o di messa a punto del Piano. Si segnala che nella documentazione non viene espressa alcuna indicazione in merito a come possa essere delineato questo percorso di individuazione dei siti idonei allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto. Non è chiaro in che modo il PTCA contribuirà al PRB, né quali siano i rispettivi ambiti di azione ed intervento; <u>si ritiene quindi necessario che siano definiti in dettaglio i punti del percorso da avviare in raccordo con il PRB.</u> Infatti, sebbene il PRB sia lo strumento di pianificazione per la gestione dei rifiuti e venga ribadito che <i>«il PTCA non ha alcuna previsione localizzativa e nessuna competenza in merito alla gestione, che invece attiene al Piano regionale di gestione rifiuti e bonifiche (PRB)»</i>, si ritiene essenziale esprimersi nel PTCA in merito ai criteri per l'individuazione dei siti di smaltimento, in particolare riguardo ai requisiti di stabilità morfologica e di fattibilità tecnica che devono avere le discariche per materiali contenenti amianto (RCA). L'indirizzo del PRB è favorevole all'incremento del numero di discariche per RCA sul territorio: in realtà i costi e la corretta gestione degli impianti sono realisticamente più agevoli per gli impianti di grandi dimensioni, a detrimento degli impianti piccoli dove i tempi di realizzazione e di ripristino sono confrontabili con i tempi di utilizzo, e dove <i>know how</i> degli addetti, tecnologie disponibili, programma di monitoraggio delle fibre di amianto in aria rappresentativo delle condizioni meteorologiche sono più difficili da garantire. Si segnala quindi la necessità di uno studio approfondito, basato su dati certi, riguardo alla dimensione e localizzazione ottimale delle discariche per RCA.</p> <p>5) OBIETTIVO GENERALE C2): favorire la dismissione dei siti estrattivi di amianto naturale. Viene previsto di avviare <i>«un progetto speciale in collaborazione con ARPAT e ASL finalizzato a definire, a partire dalle valutazioni di pericolosità delle singole cave, un monitoraggio delle situazioni critiche. A seguito degli esiti del monitoraggio e in raccordo con il Piano regionale Cave (PRC), saranno adottate le opportune azioni volte a dismettere i siti più pericolosi».</i> L'obiettivo è coerente con le previsioni del PRC. Si ricorda che l'art. 1, comma 1, della L.R. 51/2013 stabilisce che <i>«Il piano definisce altresì gli indirizzi per la progressiva dismissione dei siti estrattivi di materiali contenenti amianto naturale»</i>: pertanto si ritiene opportuno che sia specificato che la dismissione dei siti estrattivi di materiale contenente amianto verrà attuata in modo graduale, ma riguarderà tutti i siti; saranno dismessi per primi quelli ritenuti più pericolosi sulla base degli esiti delle valutazioni di pericolosità.</p> <p>6) OBIETTIVO GENERALE C3): favorire la rimozione controllata e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche. <i>«Nell'ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti o ricorrendo a specifiche convenzioni saranno definiti i criteri con i quali gli enti locali attivano servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche».</i> Si ritiene che questo aspetto debba essere sviluppato considerando anche azioni utili alla promozione dello</p>

smaltimento in impianti regionali.

Si raccomanda inoltre che sia garantita l'interoperabilità di dati e applicativi di gestione dei servizi di rimozione e smaltimento con la banca dati dei siti e delle zone interessate dalla presenza di amianto.

7) OBIETTIVO TRASVERSALE E1): monitoraggio del fenomeno amianto.

«Sarà costituito un Osservatorio permanente composto dalle Direzioni regionali competenti, dall'ARPAT e da ISPRA. L'Osservatorio sarà integrato anche con gli altri soggetti interessati, tra cui Università e Enti di ricerca, al fine di avviare una ricognizione delle tecniche sperimentali di inertizzazione dei materiali contenenti amianto».

L'Osservatorio potrebbe essere stabilmente integrato con rappresentati dell'ANCI e, di volta in volta, con rappresentanti dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL..

Poiché allo stato attuale in Italia non risultano attuate pratiche alternative allo smaltimento in discarica dell'amianto, da incentivare in coerenza con il quadro strategico europeo, si condivide che non sia previsto un obiettivo dedicato, ma che l'Osservatorio permanente effettui il monitoraggio delle tecnologie e eventuali linee di ricerca in materia.

8) OBIETTIVO TRASVERSALE E2): comunicazione, informazione, sensibilizzazione.

«Promuovere iniziative di comunicazione sui contenuti di piano e azioni di informazione ai cittadini volte a diffondere comportamenti e pratiche corrette in relazione ai contenuti del Piano di tutela dall'amianto».

Si raccomanda di prevedere modalità di comunicazione ai cittadini relative a dimensione e localizzazione della problematica dell'amianto, nonché delle azioni positive intraprese dalle singole Amministrazioni. Inoltre si suggerisce di prevedere la pubblicazione di specifici indicatori di monitoraggio dell'attuazione del PTCA nell'ottica di un'amministrazione aperta e trasparente.

9) Quadro conoscitivo presentato nel Documento di avvio del procedimento (DaP)

9a) Censimento dell'amianto naturale

Nelle sezioni relative alla presenza di amianto naturale in siti estrattivi e affioramenti naturali (pagg. 17 e pagg. 36-38 del DaP, sottoparagrafi 3.1.1 e 3.1.2), si annoverano il censimento effettuato da ARPAT e lo studio AmianTos, svolto dal Centro di Geotecnologie dell'Università di Siena e dal Consorzio LaMMA.

Si rileva che nel quadro conoscitivo non è stato considerato lo studio, molto importante, relativo al progetto CaMAm "Caratterizzazione e Mappatura dell'Amianto nei corpi olistici della Toscana" finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del POR/FSE 2007/2013 e realizzato dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa. La documentazione non risulta inoltre consultabile sul sito della Regione Toscana.

Il quadro delle conoscenze rappresenta l'elemento su cui si basa la pianificazione territoriale e permette di adottare specifiche misure di prevenzione nel caso di attività estrattive, di ripristino ambientale o di scavo in generale, pertanto è essenziale che sia il più possibile completo.

E' importante ricordare che conoscere la presenza di amianto naturale sul territorio rappresenta un elemento fondamentale non solo per le attività di scavo e movimentazione terre e rocce, ma anche per la localizzazione delle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano RCA. Infatti il PRB stabilisce che «lo studio [...] dovrà considerare anche la eventuale presenza di affioramenti olistici nell'area, che possono contribuire al livello di concentrazione di fibre in aria in fase di coltivazione della discarica o per attività produttive svolte in prossimità di questa (ad esempio attività estrattive o di frantumazione di materiali lapidei)» (Allegato 4 al PRB "Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 9, comma 1, lettera e) della L.R. 25/1998").

L'integrazione in un'unica banca dati dei progetti AmianTos, CaMAm e censimento ARPAT rappresenterebbe un utile strumento di lavoro, coerente con le lettere a) e b), comma 3, art. 2 della L.R. 51/2013.

A tale proposito si propone quindi di aggiungere un obiettivo specifico dedicato, parte dell'obiettivo generale sul censimento.

Inoltre, nella presentazione e commento dei risultati dei diversi studi riguardo la presenza di amianto naturale sul territorio, si raccomanda di specificare di volta in volta la fonte dei dati, che in alcuni casi risulta non chiara.

Infine, si precisa che la valutazione generalizzata circa il rischio "moderato" connesso alla presenza di amianto naturale sul territorio (tratta dal documento ARPAT "Progetto per la mappatura della presenza di amianto in toscana - prima fase - analisi dei dati raccolti, 30/09/2007", pag. 23) era relativa alla presenza di siti estrattivi dismessi o attivi, quindi sotto controllo, oltre che di affioramenti naturali indisturbati. Non vi sono invece elementi per sottovalutare il rischio nel caso di attività di scavo e altre movimentazioni di terre e rocce: per limitare tali effetti anche in altre Regioni sono presenti indirizzi specifici. Infatti, l'analisi dei terreni nell'ambito di procedimenti di bonifica mostra la presenza di amianto naturale anche al di fuori dei principali affioramenti censiti.

Un altro aspetto da considerare è che la valutazione del potenziale rilascio di fibre di amianto da un affioramento di rocce contenenti amianto (indisturbato) è necessariamente basata su pochi dati per difficoltà oggettive; inoltre anche le analisi quantitative condotte nell'ambito del progetto AmianTos per la determinazione dell'indice di rilascio IR hanno evidenziato valori molto variabili - a volte superiori al valore limite - anche in campioni provenienti dalla stessa area di studio. Ciò deve indurre ad un approccio prudenziale, in particolare per le attività da intraprendere anche nei ed in prossimità dei siti censiti.

9b) - Censimento

Sul completamento del censimento ARPAT si riserva di inviare entro il 31 marzo 2021 un documento dedicato con le proposte per la prosecuzione del lavoro di mappatura ai sensi del D.Lgs. 101/2003.

Si segnala comunque che al paragrafo 3.6 (Stato dell'arte in merito allo sviluppo del Sistema Informativo Sanitario per la Prevenzione Collettiva - SisPC) è opportuno prevedere l'attivazione dei flussi informativi da SisPC verso il Sistema Informativo dell'Amianto (SIA) in costruzione.

9c) Monitoraggio della presenza di fibre di cemento-amianto nell'acqua ad uso potabile

L'amianto non è un parametro previsto nel controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano; tuttavia in Toscana è stata condotta una campagna di monitoraggio sia da parte dei gestori, di cui sono citati gli esiti riportati sul sito Internet della Autorità Idrica Toscana (AIT), sia da parte della Regione. E' infatti consultabile il documento "Risultati delle analisi per la ricerca di fibre di amianto", che riporta per ogni territorio comunale i campionamenti e le analisi effettuate a partire dal 2014, alcuni dei quali ancora in corso nelle situazioni che richiedono un monitoraggio periodico. Il documento riporta anche l'elenco dei laboratori che hanno eseguito le analisi e i metodi che hanno utilizzato (metodiche interne o ufficiali).

Il quadro conoscitivo fornito da AIT potrebbe essere utilmente integrato con i risultati delle indagini condotte dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con il Laboratorio di Sanità Pubblica di Siena, al momento non disponibili.

Non sono evidenti valutazioni basate sui dati rilevati da AIT per programmare eventuali priorità di sostituzione delle tubazioni in cemento-amianto e soprattutto non viene affrontato il problema della rimozione discrezionale/obbligatoria delle condotte interrate non più utilizzate.

A tale proposito le indicazioni normative sia nazionali che comunitarie non sono univoche e si ravvede invece la necessità di un orientamento condiviso dalle Amministrazioni competenti.

L'eventuale integrazione del dato geografico in oggetto nel Sistema Informativo dell'Amianto sarà oggetto del

successivo documento sul censimento a cura di ARPAT, annunciato nel precedente paragrafo Censimento.

9d) Rimozione di materiali contenenti amianto (MCA)

Nel paragrafo 3.5 del DaP, relativo alle relazioni ex art. 9, viene presentata la valutazione del materiale rimosso dal 1995 al 2018, sia friabile che compatto. In totale il materiale rimosso risulta essere in peso oltre 400.000 tonnellate (compatto: 385.642 tonnellate; friabile: 20.453 tonnellate). Riguardo allo smaltimento, nella documentazione vengono segnalate le criticità «*connesse soprattutto alla difficoltà di fare fronte al trattamento e/o smaltimento in regione, rispetto ai quali solo negli ultimi anni si sono rese disponibili volumetrie di scarica autorizzate, che risultano comunque insufficienti rispetto al fabbisogno regionale*».

Per circostanziare meglio la previsione delle volumetrie di scarica necessarie in prospettiva, appare necessaria una stima del peso/volume del cemento-amianto ancora da smaltire, deducibile dalle varie fasi del censimento completate fino a oggi, a confronto con la capacità di ricezione delle discariche attualmente autorizzate presenti in regione. Tuttavia, tale confronto deve essere accompagnato da uno studio anche economico, in quanto il conferimento all'estero o in altre regioni di MCA rimossi dalla Toscana non dipende soltanto dalla disponibilità in regione, ma anche da fattori economici, come dimostrato dal fatto che le discariche toscane ricevono anche MCA rimossi in altre regioni.

Infine, si segnala che nel PTCA e nel PRB non viene mai menzionata la necessità di una scarica per amianto friabile sul territorio regionale, considerando che non è presente in altre regioni salvo per il SIN di Casale Marittimo, e a fronte di costi non trascurabili per l'invio all'estero.

Oltre a ciò, il documento potrebbe contenere un esame delle altre tipologie di rifiuti contenenti amianto o contaminati da amianto, che talvolta non trovano adeguata collocazione negli impianti di smaltimento, costituendo un ostacolo alla corretta gestione delle rimozioni. Questo argomento potrà essere trattato in relazione o eventualmente richiamando quanto previsto nel DP di VAS riguardo alla componente ambientale rifiuti.

10) Osservazioni al DP di verifica di VAS

Il contesto ambientale di riferimento presentato nel DP (capitolo 5) contiene un estratto dei dati riportati nell'Annuario dei dati ambientali 2019 curato da ARPAT e dei dati pubblicati dall'Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR), presentati come «*elementi di maggiore interesse e significatività per la valutazione del presente strumento di programmazione*». Tuttavia nel documento non viene fatta una valutazione critica dei dati riportati in relazione agli obiettivi del PTCA.

Visto che nella descrizione, presente nel DP, del contesto ambientale di riferimento sono riportati dati generici sulle componenti ambientali, va osservato che - nel caso sia necessario redigere il RA - il contesto ambientale dovrà focalizzarsi su **componenti ambientali specifiche effettivamente interessate dal PTCA**; ciò avrebbe dovuto essere fatto anche nel DP in oggetto per la fase preliminare e di verifica di assoggettabilità a VAS. Ad esempio:

10a) per i **rifiuti**, il quadro ambientale di riferimento riporta una trattazione generica, che non entra nel dettaglio dei codici CER dei RCA prodotti e smaltiti e delle loro possibili destinazioni sul territorio regionale e nazionale ai fini dello smaltimento. Oltre a fare riferimento all'Annuario dei dati ambientali 2019 e ai dati di ARRR, si suggerisce di prendere in considerazione i Rapporti sui rifiuti speciali reperibili sul sito di ISPRA, dei quali l'ultimo pubblicato è quello 20205, che si riferisce ai dati relativi al 2018.

Sarebbe stato opportuno inoltre dare evidenza di quali siano le discariche autorizzate ad accettare RCA attualmente attive in Toscana. Dal Rapporto ISPRA si evince che si è passati dalle 4 del 2017 alle 2 del 2018; tuttavia la situazione si è successivamente modificata ed è ancora in evoluzione. Dal momento che vengono segnalate criticità connesse al trattamento e/o smaltimento in regione per carenza di impianti e volumetrie insufficienti al fabbisogno regionale, sarebbe opportuno conoscere anche il quadro delle volumetrie residue, aggiornato all'attualità, rispetto a quanto indicato nelle Linee guida di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 378/2018, ed una previsione dei tempi di esaurimento basata sulla stima di richiesta di smaltimento dei prossimi anni.

10b) per quanto riguarda le **acque** (non destinate al consumo umano), l'amianto non è un parametro previsto nel piano di monitoraggio condotto ai sensi del D.Lgs. 152/2006: quindi lo stato di qualità ambientale chimico ed ecologico richiamato non è pertinente al situazione specifica.

Non sono inoltre disponibili dati sistematici sulla presenza di amianto in acque sotterranee e superficiali, incluse le acque di monitoraggio delle discariche, tranne rarissimi casi puntuali e non generalizzabili. Alla luce di tali circostanze, che traggono fondamento anche da valutazioni scientifiche (connesse con la non ubiquità e la non rilevanza del rischio, secondo

l'Organizzazione Mondiale della Sanità), appare ragionevole che il PTCA non preveda azioni specifiche;

10c) per il **suolo** dovrebbero essere citati e commentati gli esiti degli studi condotti negli anni in merito alla presenza di amianto naturale. A tale proposito si ricorda quanto segnalato nel contributo ARPAT al RA di VAS del Piano Regionale Cave7 in merito all'importanza di utilizzare tutte le informazioni disponibili in quanto, oltre ai dati risultanti dal progetto BD_AmianTos e al censimento effettuato da ARPAT, ulteriori informazioni utili sono contenute nel progetto CAMAm dell'Università di Pisa, come già osservato nel paragrafo precedente sul quadro conoscitivo presentato nel DaP;

10d) per quanto riguarda le **bonifiche** si fa presente che informazioni relative al rischio di contaminazione da amianto sono riportate in modo residuale nel Sistema Informativo dei Siti Soggetti a Procedimenti di Bonifica (SisBon), ovvero solamente in pochissimi casi di contaminazione conclamata. Non sono invece censite tutte le situazioni registrate nel corso delle rimozioni di MCA e a seguito di incendi o altre emergenze che portano alla dispersione di amianto sul suolo, ma dove non vengono superati i limiti per l'ingresso nel SisBon. A tal proposito si suggerisce comunque di fare riferimento nella documentazione alla fonte dei dati e al periodo in esame, utilizzando gli ultimi dati disponibili (Annuario dei dati ambientali ARPAT - Anno 2020).

Infine si segnala la presenza (al paragrafo 5.1.6, pag. 35 del DP) di un refuso relativo al conteggio dei siti interessati da procedimento di bonifica: sono riportati 40.005 siti, mentre il valore corretto è 4.499 siti, se riferito al dato rintracciabile nell'Annuario 2020 (quindi riferiti alla situazione aggiornata a dicembre 2019) o 4.598 siti se riferito alla situazione aggiornata alla data odierna.

10e) Le stesse considerazioni valgono in merito alla scelta delle componenti ambientali specifiche, accennate nel capitolo 7 del DP, su cui valutare gli impatti di Piano: nel RA dovranno essere analizzati gli impatti delle azioni di Piano su **componenti ambientali specifiche effettivamente pertinenti**, in quanto interessate dal PTCA.

10f) Nel paragrafo 4.2 del DP sono riportati gli "obiettivi" generali del PTCA, ma le "azioni" per conseguirli non sono molto dettagliate. Nel paragrafo 5.3 del DP, in merito alla valutazione degli impatti, vengono riportate solo indicazioni qualitative di significatività degli effetti degli "obiettivi" di Piano su matrici ambientali generali (non specifiche per il PTCA, come sopra già sottolineato). Nel DP non sono presenti analisi, neppure in forma preliminare, che mettano in relazione le "azioni" di Piano con le specifiche matrici ambientali interessate.

Si sottolinea la necessità ed opportunità che nella documentazione di VAS e nel PTCA stesso sia indicato e descritto in modo chiaro in cosa consistano le "azioni" scelte per raggiungere gli "obiettivi" prefissati, presupposto fondamentale ai fini di una corretta individuazione degli eventuali impatti ambientali significativi e della corretta stima e successiva verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali propri del Piano.

Preme osservare come considerazione generale che la documentazione di VAS ed il percorso di formazione del Piano dovrebbe rendere conto di come sarà effettuata, in termini di impostazione, nei documenti preliminari e di verifica di VAS, e di come sia stata effettuata (nel RA) la scelta della tipologia e della gradazione (nell'entità e nel tempo) delle "azioni", documentando come sia stata effettuata una valutazione ed una stima dell'efficacia delle "azioni" scelte nel raggiungimento degli obiettivi ambientali propri del Piano.

Ai fini dell'eventuale redazione del RA, si osserva che nel DP non è presente una descrizione dell'impostazione dell'analisi delle alternative.

11) Entrando nel merito dei giudizi qualitativi indicati nella **tabella di significatività degli effetti** riportata nel DP, si osserva che:

- per quanto riguarda i rifiuti non è dichiarato esplicitamente perché l'OBIETTIVO GENERALE C3) riferito alla rimozione da utenze domestiche sia stato considerato avere effetto positivo molto significativo, ed invece sia stato assegnato un effetto negativo poco significativo all'OBIETTIVO GENERALE A2) riferito alla messa in sicurezza di edifici pubblici o sedi di imprese; è necessario che la documentazione di VAS commenti e giustifichi i giudizi assegnati;
- non sono chiari i giudizi indicati relativamente al rumore; la documentazione di VAS dovrebbe commentare e giustificare i giudizi assegnati.

Nel paragrafo 5.4 sono riportate alcune indicazioni con riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'allegato 1 della L.R. 10/2010.

12) Per quanto riguarda i **problemi ambientali relativi al Piano**, nel DP viene affermato che non essendo stati rilevati impatti significativi non mitigabili «è possibile affermare che non sussistono problemi ambientali pertinenti». A questo proposito si ritiene che sarebbe invece pertinente alle problematiche specifiche del PTCA (decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto ancora presente in Toscana), relazionare in merito:

- alle difficoltà di gestione rilevate negli anni passati, evidenziando i punti di debolezza e le minacce, facendo un bilancio di quanto è stato conseguito in attuazione della pregressa pianificazione (Piano di tutela dall'amianto approvato con D.C.R. n. 102/1997 e Linee guida approvate con D.G.R. n. 378/2018) e quanto resti da fare;
- ai punti di forza ed alle opportunità da cogliere attraverso la pianificazione in oggetto per gestire tale problematica.

13) Anche la **rilevanza del PTCA per l'attuazione della normativa comunitaria** nel settore dell'ambiente non viene sviluppata nel DP, mentre avrebbe potuto essere effettuata una valutazione dell'efficacia delle azioni di Piano ai fini del raggiungimento di quanto previsto nella Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 201310 "Sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente (2012/2065 (INI))" e nel Parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 febbraio 201511 "Sul tema «Liberare l'UE dall'amianto»" che ha l'obiettivo ultimo di eliminare completamente l'amianto entro la fine del 2032.

14) Per quanto riguarda i criteri relativi alle **caratteristiche degli impatti e delle aree potenzialmente interessate**, si veda quanto sopra commentato in merito agli impatti previsti.

15) Nel capitolo 7 del DP è indicato che nel caso di redazione del RA sarà utilizzata una rappresentazione matriciale degli effetti attesi: si raccomanda al proposito di non limitarsi alla sola rappresentazione matriciale, bensì di fornire un'analisi descrittiva e ragionata degli impatti conseguenti alle "azioni" di Piano, non limitandosi agli "obiettivi".

Ancora nel capitolo 7 del DP, ai fini dell'eventuale redazione del RA, non è descritta l'impostazione del sistema di monitoraggio ambientale. Si vedano al proposito le osservazioni sopra riportate in merito alla importanza della verifica della efficacia delle "azioni" di Piano nel raggiungimento degli "obiettivi".

16) Nella documentazione presentata non è indicato l'**orizzonte temporale del Piano**: si raccomanda pertanto nella stesura del PTCA di specificare le annualità a cui si riferisce ed i tempi di attuazione previsti per le singole azioni, fissando anche i *target* che il Piano si dà come obiettivi da conseguire e le rispettive tempistiche secondo una tabella di marcia, in base a quanto previsto nelle già citate Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 2013 e nel Parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 febbraio 2015, secondo quanto citato nel DP (pagg. 11-12). A tal fine è necessario che sia previsto un sistema di monitoraggio circa l'efficacia del PTCA nel raggiungimento dei propri obiettivi, allo scopo di verificarne il *trend* di raggiungimento a vari *step* temporali intermedi ed eventualmente reindirizzare il Piano nel caso di mancato raggiungimento.

17) Proposta per la comunicazione ai cittadini e la divulgazione delle informazioni

Tra le azioni promosse dall'OBIETTIVO TRASVERSALE E2 alcune trovano già uno sviluppo nelle Linee Guida sull'amianto, a cui si ritiene utile fare riferimento; per quanto riguarda l'elaborazione e la divulgazione delle informazioni raccolte tramite le varie fasi del censimento, invece, nel documento dedicato che ARPAT invierà (annunciato nel precedente paragrafo Censimento) verrà presentato un attento esame di quanto pubblicato da altre Regioni o Agenzie regionali, in particolare il Piemonte e la Lombardia.

Nei siti delle ARPA sono infatti resi disponibili dati quali ad esempio la presenza di amianto (compatto/friabile), le variazioni (rimozioni/sostituzioni con fotovoltaico/messa in sicurezza), la presenza di amianto naturale, i campioni analizzati e gli esiti dei monitoraggi ambientali.

In tale contesto, si segnala come allo stato attuale i dati della mappatura sul territorio toscano scaricabili dalla pagina Internet di ARPAT dedicata al censimento 2007 (<http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/amianto/mappatura>) e dalla pagina del Progetto Nazionale Amianto del Ministero dell'Ambiente (<https://www.minambiente.it/node/9190>) sono da considerarsi superati.

CONCLUSIONI

In generale si rileva per tutti gli "obiettivi" la mancanza di scadenze temporali (cronoprogramma), oltre che di *target* di riferimento per il conseguimento degli obiettivi alle diverse scadenze temporali, nonché di stime sulle necessità finanziarie per il loro conseguimento. Ciò sembra costituire una lacuna importante del PTCA, che ne limita a priori la sostenibilità, fattibilità ed efficacia; si ritiene che il Piano debba essere integrato da un prospetto temporale e dalle stime dei finanziamenti per ciascuna delle linee di attività individuate.

Il quadro conoscitivo necessita di essere integrato con i dati già disponibili relativamente alla presenza di amianto naturale ed alla presenza di amianto nelle acque potabili, mentre la definizione del completamento della mappatura, fase 3, deve essere oggetto di un approfondimento dedicato, sul quale ARPAT sta lavorando.

Per la stima del fabbisogno delle volumetrie necessarie allo smaltimento dei MCA sono necessarie valutazioni circostanziate sui volumi di rifiuto da rimuovere e sull'attuale capacità di accoglimento residua nelle discariche in Toscana, insieme a uno studio sui conferimenti fuori regione o provenienti da altre regioni. E' inoltre da non trascurare l'esigenza di valutare il destino dell'amianto friabile, che non viene accolto da impianti presenti sul territorio nazionale, e delle altre tipologie di rifiuto contenente o contaminato da amianto, che ugualmente non trovano facile collocazione negli impianti regionali e che ostacolano la corretta gestione delle rimozioni di MCA.

Si suggerisce che il PTCA valuti l'individuazione di un soggetto che possa facilmente promuovere e coordinare

	<p>l'elaborazione di indirizzi tecnici e linee guida che integrano e consentono la migliore e uniforme applicazione del piano.</p> <p>Gli obiettivi del PTCA nel complesso non possono che determinare effetti migliorativi sulle matrici ambientali, in particolare aria e suolo; tuttavia, l'intensificazione delle attività di rimozione di MCA, il ripristino dei siti estrattivi dismessi, la presenza di nuovi impianti di smaltimento e la necessità comune di gestire le emergenze (quali incendi ed eventi atmosferici che producono la dispersione di amianto in aria e sul suolo), richiedono anche un potenziamento della formazione in materia di tutti gli addetti e delle strutture che effettuano il controllo e il monitoraggio.</p>
--	---

Considerato che

La principale norma nazionale in materia di prevenzione e gestione del rischio amianto è la Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto". Tale norma ha bandito l'amianto in Italia e ha previsto, all'art. 10, per le Regioni e le Province Autonome l'adozione di specifici Piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Successivamente sono state emanate una serie di ulteriori disposizioni e norme nazionali di indirizzo che vengono richiamate nel Documento di Avvio e nel DP al paragrafo 1.1.

A livello regionale il presente piano è previsto dall'art.2 della Legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 "Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative".

Il percorso prevede un processo di pianificazione che, partendo dall'individuazione della presenza sul territorio dei materiali contenenti amianto, definisca azioni ed incentivi per la rimozione/bonifica ed infine ne promuova un corretto smaltimento. Il quadro conoscitivo di base è costituito dalla mappatura eseguita dalla Regione avvalendosi di ARPAT, realizzata nel 2007 ed aggiornata nel 2013, i cui dati sono stati trasmessi ad INAIL. Il procedimento di approvazione del piano è regolato inoltre dalla Legge regionale 65/2014 e dalla Legge regionale 1/2015.

Il piano regionale prevede ai sensi del co.2 della lr 51/2013:

- a) la predisposizione di un quadro conoscitivo con particolare riferimento ai risultati prodotti dagli interventi operati in materia di tutela dall'amianto in attuazione degli strumenti della programmazione regionale ed, in particolare, in attuazione del piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, approvato con DCR 102/1997 ai sensi dell'art. 10 della legge 257/1992 e del DPR 8.8.1994;
- b) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto anche mediante il completamento della mappatura dei siti e delle zone interessate dalla presenza di amianto avvalendosi di ARPAT;
- c) specifiche azioni di prevenzione e tutela che perseguano l'obiettivo della messa in sicurezza dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto in ragione delle diverse classi di pericolosità (allegato B DM 101/2003), assumendo come obiettivo prioritario la messa in sicurezza, entro il 2016, dei manufatti appartenenti alla classe di pericolosità più elevata;
- d) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro;
- e) il controllo delle attività di smaltimento, di messa in sicurezza e di bonifica dei siti e delle zone inquinate dall'amianto;
- f) l'incentivazione e promozione di specifiche iniziative volte alla rimozione dei materiali contenenti amianto;
- f bis) i criteri con i quali gli enti locali attivano servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche;
- g) la previsione di specifici contributi regionali al fine dell'individuazione di idonei siti di smaltimento per i rifiuti contenenti amianto in coerenza con la pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti;
- h) la predisposizione di specifici corsi di formazione ed aggiornamento professionale per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento nonché per il personale degli enti pubblici competenti alla prevenzione, al controllo e alla vigilanza.

Nel Documento di Avvio viene quindi affermato (pag. 9) che il piano regionale di tutela dall'amianto conterrà gli indirizzi e le misure per la protezione dell'ambiente, la decontaminazione, lo smaltimento e la bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Il piano definisce altresì gli indirizzi per la progressiva dismissione dei siti estrattivi di materiali contenenti amianto naturale.

Nel DP viene inoltre riportato un cronoprogramma che prevede l'approvazione del piano a gennaio 2021. Il paragrafo 2.3 del DP elenca gli SCA indicati dal proponente e che sono stati consultati dal NURV nell'ambito della presente procedura di verifica.

Il cap.3 del DP fornisce il quadro strategico di riferimento di livello europeo e nazionale.

Il cap.4 del DP riguarda i contenuti del Piano regionale di Tutela dell'Amianto.

Il **cap.4.1** illustra gli aspetti conoscitivi relativi alla presenza dell'amianto in Toscana. La base conoscitiva è rappresentata da:

- i dati relativi alle rimozioni contenute nei rapporti annuali presentate dalle imprese che utilizzano amianto indirettamente nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto. Tali quantitativi sono suddivisi per tipologia di matrice del materiale, compatta o friabile;

- i dati raccolti con il progetto per la mappatura della presenza di amianto in Toscana, affidata ad ARPAT, al fine di reperire gli elementi conoscitivi necessari per una corretta pianificazione e programmazione degli interventi.

Il Progetto di **mappatura** è stato concluso da ARPAT, **per le fasi I e II:**

- censimento e georeferenziazione della presenza di amianto in edifici pubblici o aperti al pubblico;
- siti dismessi;
- siti estrattivi;
- siti oggetto di attività geotermica;
- grandi impianti industriali.

La realizzazione della **fase III** (cemento-amianto presso edifici privati civili ed industriali) di maggior impegno è in corso.

La mappatura della presenza di amianto è da considerare come una situazione altamente “dinamica” che necessita di essere aggiornata e implementata costantemente con nuove situazioni individuate e procedendo alla cancellazione di quelle di volta in volta sanate. La mappatura riguarda sia i luoghi di vita che di lavoro, l’ambiente costruito e l’ambiente naturale. La maggiore problematicità relativa all’amianto rimane tuttavia quella di carattere sanitario riguardante i luoghi di lavoro.

Con la DGR 130 del 16/02/2015 sono state approvate le azioni preliminari all’elaborazione del Piano regionale definendo due linee progettuali propedeutiche:

- progetto su un sistema informativo che integri le diverse sorgenti di informazioni e flussi di lavoro sul problema amianto (a cura di ARPAT).
- mappatura delle coperture potenzialmente contenenti amianto che utilizzi materiale già presente negli archivi regionali (a cura di Lamma).

Il DP riporta quindi una sintesi del lavoro svolto e dei risultati conseguiti dalla mappatura (fasi I e II).

Il progetto è stato articolato in relazione alla tipologia di amianto (friabile o compatto) e ai vari ambiti di intervento:

Amianto friabile	Amianto compatto
A1 - edifici pubblici o aperti al pubblico	B1 - edifici pubblici o aperti al pubblico
A2 - siti dismessi	B2 - siti dismessi
A3 - siti estrattivi	B3 - grandi impianti industriali
A4 - siti oggetto di attività geotermica	B4 - edifici privati (industriali e civili)
A5 - grandi impianti industriali	
A6 - impianti a pressione	

La I fase ha interessato la mappatura della presenza di amianto per le voci da A1 a B3, la II fase prevedeva un aggiornamento delle categorie A4, A5, A6. La III fase (da concludere) riguarda la voce B4. Nel progetto generale approvato si prevedeva di utilizzare, per questa tipologia, lo strumento del telerilevamento al fine di individuare la presenza delle coperture in cemento amianto. L’impegno economico necessario ha suggerito la scelta di realizzare il progetto per fasi.

Le categorie A1/B1, A5/B3 e A6 sono state censite mediante l’invio di schede di auto notifica. Per le categorie A3, A5/B3, e A6 sono stati disposti sopralluoghi in siti di specifica rilevanza ambientale e sanitaria. I dati relativi alla categoria A2 sono stati reperiti presso gli archivi presenti presso i Dipartimenti ARPAT, individuando 50 casi con presenza di amianto.

Per quanto riguarda la categoria A4, sono stati identificati, in collaborazione con ENEL tutti i vapordotti ancora contenenti parti o coibentazioni in amianto. Sono stati peraltro effettuate verifiche opportune presso gli enti di controllo e sopralluoghi.

Per quanto riguarda la presenza naturale di fibre sul territorio, sono stati individuati 51 siti, nei quali potenzialmente sono contenuti minerali classificati come amianto.

A pag. 14 del DP è riportato il risultato sintetico della mappatura (fasi I e II).

I siti ove è stata accertata presenza di amianto sono stati geo referenziati ed è stato attribuito un punteggio relativo al “rischio sanitario”: **la maggioranza dei casi, ad eccezione di poche situazioni (20), rientra entro una fascia di punteggio basso e medio-basso, ad indicare una bassa pericolosità.**

Riguardo alla categoria “Grandi impianti industriali ed impianti a pressione” (A5, A6, B3) non si evidenziano criticità anche se è segnalata la presenza di grandi quantità di amianto in matrice friabile e compatta, per adesso in condizioni di sicurezza.

Nella categoria “siti dismessi” (A2) si evidenziano invece alcune situazioni di criticità stante soprattutto il perdurare dello stato di abbandono.

Nella categoria “geotermia”(A4), il grosso della presenza di amianto si segnala nella coibentazione dei vapordotti e negli appoggi (selle) delle linee, molte delle quali ancora in uso. L’esistenza di un Piano di bonifica e controllo di queste strutture, che deve portare alla rimozione dell’amianto nel medio termine, abbassa la criticità dei punteggi.

Riguardo alla categoria “presenza naturale” sono state censite le cave (già presenti nel Piano Regionale Attività Estrattive): nei 10 siti caratterizzati si osserva la costante presenza di fibre, anche se raramente in

concentrazione rilevante o associate a caratteristiche meccaniche della roccia ospite che facciano presupporre un rilascio significativo durante la lavorazione/movimentazione.

Emergono alcune situazioni più critiche, in particolare nella Provincia di Pisa, facendo apparire il panorama toscano a rischio moderato.

In conclusione si osserva una notevole distribuzione di materiale contenente amianto, ma in definitiva una limitata pericolosità dello stesso: la classificazione dei siti contenenti amianto è a rischio medio-basso a causa di una limitata esposizione o buono stato di conservazione. La maggioranza dei siti censiti presentano inoltre già misure di prevenzione attive di sconfinamento delle superfici dei materiali contenenti amianto.

Con l'aggiornamento del 2013 è emerso come la situazione, già dopo solo 6 anni, risulti in rapida evoluzione evidenziando molti casi di siti già bonificati. I dati completi della mappatura 2007 sono disponibili sul sito internet di ARPAT.

Vengono quindi fornite le prime evidenze connesse alla mappatura di fase III.

Il progetto sviluppato presso il Consorzio LaMMA ha riguardato l'individuazione, attraverso dati telerilevati, delle coperture degli edifici costituite dalle cosiddette "onduline" che, prodotte dalla ditta Eternit, prima del 1992 erano fatte in cemento-amianto ed utilizzate prevalentemente per le coperture industriali.

Oltre alla mappatura sono fonte di conoscenza le relazioni art.9 della legge 257/1992; le imprese che utilizzano amianto indirettamente nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione contenente:

a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica; b) le attività svolte, i tipi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati sottoposti;

c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

Dal 1994 l'uso diretto di amianto come materia prima per la produzione di nuovi manufatti è vietato completamente su tutto il territorio nazionale. È ancora permesso l'uso indiretto di amianto o di materiali che lo contengono (MCA): trattasi di MCA in opera, sia friabili che compatti, utilizzati ad esempio per la coibentazione di condotte per il trasporto di fluidi caldi, guarnizioni, materiali da attrito, ed anche condotte e canne fumarie, serbatoi in cemento amianto. Sono invece esclusi i manufatti in MCA che fanno parte della struttura edilizia sia in ambito industriale che civile. Si fa riferimento in particolare alle coperture degli stabilimenti, ma anche intercapedini utilizzate come materiale isolante o fonoassorbente nelle pareti, tiranti strutturali coibentati e pareti con trattamento anticondensa, ecc.

Vengono quindi rappresentati nel DP alcuni dati di sintesi ricavati dalle relazioni annuali ex art. 9 archiviate da ISPRO, si evidenzia quali sono i quantitativi di materiali contenenti amianto rimossi annualmente dal 1995 al 2018 e complessivamente in Regione Toscana. Tali quantitativi sono suddivisi per tipologia di matrice del materiale, compatta o friabile.

In merito ai rifiuti contenenti amianto (RCA), si segnalano le criticità connesse soprattutto alla difficoltà di fare fronte al trattamento e/o smaltimento in regione, rispetto ai quali solo negli ultimi anni si sono rese disponibili volumetrie di discarica autorizzate, che risultano comunque insufficienti rispetto al fabbisogno regionale.

Per rispondere a tale necessità, la pianificazione regionale in materia di rifiuti contenuta nel Piano regionale di gestione rifiuti e bonifiche (PRB) prevede una linea di intervento dedicata all'adeguamento degli impianti per l'amianto, ove le caratteristiche fisiche, morfologiche e tecniche lo rendano possibile. La realizzazione di impianti dedicati, che sarà oggetto della nuova programmazione in materia di rifiuti, può costituire quindi un potenziale esempio di green economy con benefici ambientali, economici e occupazionali per il territorio.

Il **cap. 4.2** enuncia gli obiettivi del PTCA. Il nuovo Piano di tutela dall'amianto mira, nel complesso, ad un'efficace integrazione fra le istituzioni nell'affrontare le diverse problematiche connesse alla gestione dell'amianto, promuovendo un approccio trasversale fra i settori ambiente, salute e lavoro per la cooperazione tra i diversi soggetti coinvolti.

Il PTCA si configura dunque come uno strumento di gestione delle problematiche relative alla presenza di amianto sul territorio sotto molteplici aspetti che però si configurano come di carattere prevalentemente organizzativo. Dal punto di vista ambientale, invece, la tematica viene affrontata individuando modalità e risorse, attive ed attivabili, per incentivare la bonifica e, quindi, indirettamente, attraverso azioni di rimozione dell'amianto, volte a prevenzione i pericoli connessi dall'esposizione all'amianto. Un ulteriore aspetto di rilievo è inoltre rappresentato dalla formazione professionale.

Sono stati definiti i seguenti obiettivi generali:

A1) COMPLETAMENTO DELLA MAPPATURA DEI SITI E DELLE ZONE INTERESSATE DALLA PRESENZA DI AMIANTO

Sarà completata la mappatura al fine di rilevare le situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto mediante la realizzazione di una banca dati integrata e dinamica.

A2) MESSA IN SICUREZZA DAI PERICOLI DERIVANTI DALLA PRESENZA DI AMIANTO.

Saranno individuate azioni di prevenzione e tutela che perseguano l'obiettivo della messa in sicurezza dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto in ragione delle diverse classi di pericolosità. Anche la nuova programmazione dei fondi europei 2021-2027 prevederà forme di finanziamento legate alla rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici e sedi di imprese. Attraverso l'utilizzo del risorse FSC, saranno avviati progetti di rimozione e smaltimento dall'amianto negli edifici pubblici con particolare riferimento a scuole ed ospedali

B1) RAFFORZARE E COORDINARE IL SISTEMA DEI CONTROLLI NEGLI AMBITI VITA, LAVORO E AMBIENTE.

Rafforzamento dei controlli riguardanti la salubrità ambientale, la salute e sicurezza del lavoro nonché le attività di smantellamento e di bonifica e messa in sicurezza dei siti e delle zone inquinate dall'amianto.

B2) SVILUPPARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA SUGLI EX ESPOSTI ALL'AMIANTO.

Sviluppo della sorveglianza sanitaria sugli ex esposti ad amianto, potenziando la chiamata attiva dei soggetti interessati e l'appropriatezza del percorso di sorveglianza sanitaria.

C1) INDIVIDUAZIONE SITI IDONEI ALLO SMALTIMENTO.

In raccordo alle previsioni contenute nel Piano regionale gestione rifiuti e bonifiche (PRB), "sarà avviato un percorso per l'individuazione dei siti idonei allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto" (pag.20).

Nella relazione di avvio del procedimento si segnala che (pag.8) "Dal punto di vista ambientale, il Piano, nel definire gli obiettivi e le azioni in materia di tutela dall'amianto da intraprendere a tutti i livelli, sia nazionale che locale, individua tra le priorità (...) l'individuazione dei siti di smaltimento (...)"

C2) FAVORIRE LA DISMISSIONE DEI SITI ESTRATTIVI DI AMIANTO NATURALE.

Sarà avviato un progetto speciale in collaborazione con ARPAT e ASL finalizzato a definire, a partire dalle valutazioni di pericolosità delle singole cave, un monitoraggio delle situazioni critiche. A seguito degli esiti del monitoraggio e in raccordo con il Piano Regionale Cave (PRC), saranno adottate le opportune azioni volte a dismettere i siti più pericolosi.

C3) FAVORIRE LA RIMOZIONE CONTROLLATA E LO SMALTIMENTO DELL'AMIANTO PROVENIENTE DA UTENZE DOMESTICHE.

Saranno definiti i criteri con i quali gli enti locali attivano servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche.

D1) PROMUOVERE LA FORMAZIONE PROFESSIONALE.

Individuazione di curricula formativi per la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate. Realizzazione di attività formative per il personale degli enti locali, dei soggetti coinvolti nella sicurezza sui luoghi di lavoro (RSPP, RLS, RLST ecc.), dei medici competenti e delle autorità di controllo in ambito sanitario e ambientale.

OBIETTIVO TRASVERSALE E1) MONITORAGGIO DEL FENOMENO AMIANTO.

Sarà costituito un osservatorio permanente composto dalle Direzioni regionali competenti, dall'ARPAT e da ISPROM. L'osservatorio sarà integrato anche con gli altri soggetti interessati, tra cui università e enti di ricerca, al fine di avviare una ricognizione delle tecniche sperimentali di inertizzazione dei materiali contenenti amianto.

OBIETTIVO TRASVERSALE E2) COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE

Promuovere iniziative di comunicazione sui contenuti di piano e azioni di informazione ai cittadini volte a diffondere comportamenti e politiche corretti in relazione ai PTCA.

Il **cap.4.3** analizza il rapporto con la pianificazione e programmazione regionale pertinente.

Il PRS 2016-2020 prevede espressamente il PTCA tra gli strumenti di programmazione che dovranno essere avviati nel corso della legislatura. Il PTCA è uno strumento di programmazione che attua le politiche in materia ambientale, con riferimento all'area 4 "Tutela dell'ambiente e qualità del territorio", e di gestione dei rischi connessi dalla presenza dell'amianto al fine di aumentare la tutela dell'ambiente e della salute.

Rispetto al PIT-PPR, gli obiettivi del PTCA non presentano elementi di incoerenza. In particolare, tra gli interventi previsti dal PTCA, si segnala come la prosecuzione delle linee di finanziamento (fondi europei) volte a incentivare la sostituzione delle coperture in eternit degli stabilimenti produttivi con pannelli fotovoltaici, rappresenti un elemento positivo in termini di corretto inserimento paesaggistico di questa tipologia di impianti per la produzione di energie rinnovabili.

La sostituzione delle coperture in amianto con pannelli fotovoltaici contribuisce all'aumento di produzione di energia da FER e di riduzione dei gas climalternati a livello regionale, risultando quindi particolarmente coerente con gli obiettivi del PAER: A1) Riduzione gas serra e A3) Aumento della percentuale di energia proveniente da FER. Inoltre l'incremento dell'energia prodotta da FER ha effetti positivi anche sulla qualità

dell'aria e quindi contribuisce anche all'obiettivo C1) del PAER (Ridurre la popolazione esposta ai livelli di inquinamento atmosferico).

In riferimento alla pianificazione in ambito sanitario, il PTCA si sviluppa in maniera coerente e sinergica con gli obiettivi e gli interventi previsti nel Piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) 2018-2020. In particolare il PSSIR sviluppa il tema ambiente e salute e comprende, tra gli obiettivi, quello della prevenzione dai rischi connessi all'esposizione a sostanze pericolose. Inoltre il PSSIR dedica attenzione al tema della sorveglianza degli ex esposti ad amianto, al fine di implementare e migliorare, sia in termini qualitativi che quantitativi, i risultati delle politiche e delle azioni regionali messe in atto in materia di sicurezza sul lavoro.

Il PTCA, in sinergia con le indicazioni contenute nel Piano regionale Cave (PRC), avvia un progetto speciale in collaborazione con ARPAT e ASL, finalizzato a definire un percorso per la valutazione di pericolosità delle singole cave in cui l'attività estrattiva riguarda l'amianto naturale. A seguito degli esiti del monitoraggio e in raccordo con le disposizioni contenute nel PRC, saranno adottate le opportune azioni volte a dismettere i siti più pericolosi. Tale indicazione risulta particolarmente coerente con le previsioni contenute nel PRC e finalizzate a una gestione sostenibile dell'attività estrattiva, con particolare riferimento alla pericolosità da amianto e alla sua dispersione incontrollata in ambiente.

In tema di rifiuti, è opportuno ricordare che l'amianto è un rifiuto speciale e che in generale la gestione dei rifiuti speciali costituisce un fattore strategico sia a livello di gestione ambientale che per la competitività delle imprese. A tal fine, dunque, risulta importante avviare un percorso per l'individuazione di soluzioni per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto (RCA). La definizione dei criteri per l'individuazione dei siti "potrà essere realizzata all'interno del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) che rappresenta lo strumento di pianificazione in materia". Il PTCA quindi, in sinergia con il PRB, avvia un percorso finalizzato a individuare possibili soluzioni alla carenza di impianti per lo smaltimento di questa categoria di rifiuti." (pag.22)

Il **cap. 5** attiene l'inquadramento di contesto ambientale: il quadro di riferimento sulla situazione ambientale, a livello generale fa riferimento all'attività di reporting ambientale di ARPAT attraverso l'Annuario dei dati ambientali 2019 e ai dati dell'Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR).

Vengono quindi forniti dati e informazioni per le seguenti componenti ambientali/ambiti di valutazione:

rifiuti - produzione di rifiuti, raccolta differenziata, rifiuti speciali – trattamenti e gestione-. Per quanto riguarda specificatamente l'amianto a decorrere dall'anno 2000 il quantitativo totale di MCA compatto e friabile rimosso annualmente è oscillato tra le 15.000 e le 20.000 tonnellate, con eccezione considerevole negli anni 2011 e 2012, in cui tali quantitativi sono stati ampiamente superati. I materiali MCA in matrice friabile rimossi negli anni sono invece considerevolmente inferiori a quelli in matrice compatta, i quali provengono quasi esclusivamente dalla rimozione delle coperture degli edifici;

emissioni climaterali - emissioni di CO2 equivalente per macrosettore dati 1995-2010;

aria – vengono fornite informazioni generali sulle fonti di quadro conoscitivo in relazione al rilevamento della qualità dell'aria su tutto il territorio regionale. Vengono quindi riassunte le linee di tendenza per l'ozono, il particolato fine e il biossido di azoto. Il trend della concentrazione di inquinanti è complessivamente in diminuzione:

- per il Pm10 persistono situazioni di criticità collegate principalmente alla combustione di biomasse, il particolato di origine secondaria è invece da attribuire principalmente alle attività industriali, agricole e al traffico. Le aree maggiormente critiche per il particolato sono le aree di fondovalle (fino ad una quota di 200 metri) della Piana Lucchese e Valdinievole e della Piana di Prato-Pistoia;
- per l'NO2 le problematiche maggiori sono connesse al traffico con specifico riferimento ai veicoli diesel. L'area maggiormente critica è l'agglomerato di Firenze.

I Comuni che presentano le maggiori criticità per la risorsa aria sono tenuti alla stesura dei PAC

acqua – viene fatto un breve cenno alla rete di monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali. Viene indicato che ARPAT svolge campagne di monitoraggio delle acque superficiali su base triennale nei 231 punti di monitoraggio. Vengono fornite informazioni, a livello regionale, sullo stato ecologico e chimico dei fiumi, dei laghi e delle acque di transizione nel triennio 2016-2018.

Vengono quindi forniti dati sulle criticità dei corpi idrici, dati sulle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile e sul monitoraggio delle acque marine e di balneazione (dati 2016-2018).

Vengono quindi riportate informazioni sulle reti acquedottistiche e sui fabbisogni idrici.

suolo – per le indicazioni dell'uso del suolo toscano vengono riportati i dati (2007-2016) dati delle categorie CLC (Corine Land Cover) del primo livello di classificazione. I valori indicano che le direzioni più rilevanti del mutamento riguardano l'aumento delle superfici artificiali e, approssimativamente in misura equivalente, la diminuzione delle aree utilizzate per le attività agricole.

In relazione alla pericolosità idraulica, la mappatura delle aree individuate sulla base delle perimetrazioni soggette ad inondazioni di tipo fluviale o costiero, evidenzia come circa il 40% del territorio toscano sia potenzialmente interessato da fenomeni alluvionali. La gravità dei danni che possono essere causati dalle potenziali alluvioni è rappresentabile attraverso la mappatura del rischio idraulico, che tiene conto sia della frequenza con cui si presenta un evento sia della tipologia degli elementi che sono oggetto di inondazione. La mappatura del rischio evidenzia che circa il 2% del territorio ha un rischio elevato o molto elevato, il 9% un rischio medio e il 10% ha un rischio moderato o nullo. Per quanto riguarda invece la pericolosità connessa agli eventi franosi in Toscana circa il 13,78 % ha una probabilità di di frana da elevata a molto

elevata. L'analisi dei dati relativi all'erosione del suolo mostra che quasi il 30% delle aree agricole toscane è affetto da fenomeni erosivi.

bonifiche – vengono riportati i dati contenuti nel vigente Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche. Vengono quindi fornite ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei siti, dimensioni e tipologia.

consumi energetici – viene svolta una disamina generale sull'andamento della domanda e sulla produzione da FER.

inquinamento acustico – viene fatto riferimento ai PCCA comunali e alla programmazione regionale per il risanamento acustico delle strade di competenza

Vengono successivamente fornite informazioni generali, di natura normativa e statistica per tutto il territorio regionale, sulle seguenti aree di rilevanza ambientale:

- aree protette ed aree Natura 2000;
- Aree sensibili e zone vulnerabili ai nitrati
- Ambiti di paesaggio contenuti nel Piano di Indirizzo Territoriale
- beni paesaggistici formalmente riconosciuti.

Il cap.5.3 riguarda l'individuazione e la valutazione degli impatti significativi. Si evidenzia che l'attuazione degli obiettivi di piano prevede azioni specifiche di integrazione e coordinamento fra le istituzioni, il piano quindi promuove un approccio trasversale fra gli ambiti di tutela della salute, dell'ambiente e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Obiettivi e azioni del piano per i quali è atteso un effetto positivo per la tutela della salute umana.

Le azioni di prevenzione riguardano:

- il rafforzamento dei controlli riguardanti la salubrità ambientale, la salute e la sicurezza del lavoro nelle zone inquinate dall'amianto (obiettivo B1);
- il rafforzamento del percorso di sorveglianza sanitaria riguardante gli ex esposti e l'aumento del grado di completezza delle informazioni raccolte nel registro toscano mesoteliomi, denominato Centro operativo regionale (COR) (obiettivo B2);
- la promozione della formazione professionale dei lavoratori, impegnati nelle operazioni di smaltimento, e dei soggetti coinvolti nella sicurezza sui luoghi di lavoro (RSPP, RLS, RLST ecc.), dei medici competenti e delle autorità di controllo in ambito sanitario e ambientale (obiettivo D1);
- una campagna di informazione volta a diffondere una corretta cultura circa i rischi indotti dalla presenza di MCA, anche in riferimento alla necessità di diffondere corrette modalità di gestione al fine di limitare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e di minimizzare il rischio connesso alle potenziali azioni di danneggiamento dei beni immobili che lo contengono (obiettivo E2).

Le azioni per il monitoraggio (obiettivo E1):

- sarà costituito un osservatorio permanente composto dalle Direzioni regionali competenti, ARPAT, ISPRO e gli altri soggetti interessati (tra cui università e enti di ricerca) al fine di avviare una ricognizione delle tecniche sperimentali di inertizzazione dei materiali contenenti amianto.

Azioni per l'implementazione dei quadri conoscitivi (obiettivo A1):

- il completamento della mappatura e quindi l'individuazione del numero più elevato possibile di siti contenenti amianto; l'individuazione del centro di pericolo permette di adottare anche comportamenti atti a limitare il contatto con la fonte stessa di pericolo.

Obiettivi e azioni del piano per i quali sono attesi effetti sull'ambiente

Azioni per l'implementazione dei quadri conoscitivi (obiettivo A1):

- il completamento della mappatura avrà un effetto positivo sulla gestione del suolo e delle acque in quanto consentirà di affinare le conoscenze circa la diffusione del problema al fine di migliorare la programmazione e la gestione degli interventi, contribuendo ad evitare i rischi connessi dalla presenza di amianto.

Azioni per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto (obiettivo C1):

Viene precisato che il PTCA non ha alcuna previsione localizzativa e nessuna competenza in merito alla gestione, che invece attiene al Piano regionale di gestione rifiuti e bonifiche (PRB).

La normativa nazionale stabilisce infatti che tra i contenuti dei piani regionali in tema di gestione dei rifiuti, deve essere incluso anche *“il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari ... ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti”*.

I rifiuti contenenti amianto (RCA) possono essere conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi dotate di apposito modulo mono dedicato, oppure in discariche per rifiuti pericolosi, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'ordinamento nazionale. In alternativa, o come condizione preliminare necessaria allo smaltimento in discarica, i rifiuti contenenti amianto possono essere sottoposti ai trattamenti tecnologici per la riduzione della loro pericolosità, così come disciplinati dall'ordinamento nazionale.

Il PRB approvato con DCR 94/2015 indica che, ai fini della gestione dei rifiuti pericolosi, il caso dell'amianto costituisce una criticità di rilievo e che l'assetto impiantistico regionale è caratterizzato, in questo campo, da una strutturale carenza.

Il PRB vigente:

- ha stabilito l'obiettivo di dotare un numero adeguato di discariche per rifiuti, non pericolosi in esercizio, di un modulo dedicato allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, ove le caratteristiche fisiche, morfologiche e tecniche lo rendano possibile;
- prevede la possibilità di realizzazione di nuovi impianti dedicati allo smaltimento di amianto: tale opzione garantisce una maggiore tutela ambientale e può contribuire a ridurre la movimentazione dei rifiuti contenenti amianto, limitando i relativi impatti emissivi del trasporto, i costi connessi all'esportazione verso altri paesi europei, nonché i rischi di gestioni illecite.

Il PTCA quindi rimanda a quanto già previsto nel PRB e in stretto raccordo con tali previsioni, avvierà un percorso finalizzato a individuare soluzioni sulla mancanza di impianti per il conferimento dei RCA. Tale percorso risulterà dunque propedeutico al successivo aggiornamento della programmazione in materia di rifiuti. (pag.41)

Nella relazione di avvio del procedimento è indicato che (pag.12) *“Con il piano si avvierà un percorso finalizzato a individuare i siti idonee allo smaltimento dell'amianto che andranno poi a trovare esatta definizione all'interno del Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRB). In tema di amianto naturale, il piano, a partire dalle situazioni di rischio, definirà un primo indirizzo volto a dismettere i siti più pericolosi.”*

Azioni con effetti positivi sulle componenti ambientali:

- In tema di **gestione del territorio e uso del suolo e delle acque**, gli obiettivi del PTCA non produrranno alterazioni negative rispetto alle condizioni attuali. In riferimento alla gestione del territorio, si segnala di particolare rilievo il progetto speciale, che sarà sviluppato in collaborazione con ARPAT e ASL, previsto nel PTCA e finalizzato a definire, a partire dalle valutazioni di pericolosità delle singole cave, un monitoraggio delle situazioni critiche. A seguito degli esiti del monitoraggio e in raccordo con quanto previsto nel Piano regionale Cave (PRC), saranno adottate le opportune azioni volte a dismettere i siti più pericolosi, producendo effetti positivi in termini di riduzione dell'inquinamento da amianto in ambiente (obiettivo C2);
- In tema di **energie rinnovabili ed emissioni di CO2**, gli interventi di rimozione e sostituzione delle coperture degli stabilimenti produttivi contenenti amianto con pannelli fotovoltaici, avrà un duplice effetto positivo, in termini di aumento della produzione di energia da FER e di diminuzione delle emissioni di CO2 (obiettivo A2).

In riferimento alla componente aria, gli obiettivi del PTCA non creano un aumento della quantità di inquinanti emesse dalle varie attività connesse alla gestione dell'amianto. Analoghe considerazioni valgono per l'ambiente acustico.

In riferimento alle aree di particolare rilevanza ambientale, paesaggistica e culturale non risultano possibili impatti da parte degli obiettivi di piano, pertanto se ne esclude ogni possibile interazione.

Il **cap. 5.4** riporta la lettura delle caratteristiche del piano e dei suoi effetti secondo i contenuti dell'Allegato 1 alla Lr 10/10.

Oltre alle informazioni riportate nei paragrafi precedenti viene segnalato che:

- il piano non stanziava risorse proprie ma effettua una ricognizione delle risorse già attive, di fonte europea e statale, e attivabili;
- non vi sono altri piani o programmi gerarchicamente subordinati al PTCA;
- il Piano amianto non attiene alla gestione dei rifiuti pertanto si rimanda alla pianificazione regionale in materia di rifiuti e bonifiche;
- non risultano elementi significativi a proposito dell'eventuale carattere cumulativo degli impatti;
- gli interventi di rimozione dell'amianto riguarderanno in via principale le strutture pubbliche (scuole ed ospedali), in funzione anche delle risorse disponibili. Gli interventi di rimozione su tali edifici determinano un impatto positivo, soprattutto su scala locale, estendendo comunque un beneficio per tutto il territorio regionale;
- Il PTCA non prevede specifiche localizzazioni territoriali in merito a edifici o siti specifici in cui realizzare interventi di rimozione e bonifica dall'amianto. Tuttavia definisce categorie su cui intervenire in via prioritaria, come gli edifici pubblici densamente frequentati (scuole e ospedali) e localizzati in ambito urbano;
- non presenta ricadute in aree in cui sono presenti beni sottoposti a tutela dal patrimonio storico-culturale (Vincoli Storico-Artistici, Archeologici e Paesaggistici della Toscana e ulteriori contesti - Siti UNESCO);
- non prevede interventi con ricadute su aree e/o paesaggi protetti (Ambiti di paesaggio contenuti nel Piano di Indirizzo Territoriale);
- non prevede alcun uso di suolo e ne si rilevano impatti sulle aree sensibili e zone vulnerabili ai nitrati.

Nel **cap. 5.5** vengono analizzati i rapporti con la valutazione di incidenza. Il PTCA non prevede specifiche localizzazioni territoriali in merito agli interventi da realizzare, tuttavia gli interventi di rimozione da realizzare in via prioritaria riguardano gli edifici pubblici o di pubblica fruizione, localizzati in ambito urbano.

Pertanto data la natura gestionale del Piano, gli obiettivi e interventi previsti non andranno ad interferire con la gestione/ conservazione del siti della rete Natura 2000; in altri termini non avrà alcuna incidenza con gli obiettivi di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di Rete Natura 2000.

Il **cap 6** contiene alcune considerazioni conclusive mentre il **cap 7** fornisce alcune informazioni circa la costruzione e i contenuti del RA qualora l'esito della verifica determini l'assoggettamento a VAS.

Valutato che

Per quanto riguarda l'obiettivo **C1) "INDIVIDUAZIONE SITI IDONEI ALLO SMALTIMENTO"** vengono fornite nel DP e nella Relazione di avvio del procedimento le seguenti informazioni:

- a) In raccordo alle previsioni contenute nel Piano regionale gestione rifiuti e bonifiche (PRB), "sarà avviato un percorso per l'individuazione dei siti idonei allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto" (pag.20 del DP).
- b) La definizione dei criteri per l'individuazione dei siti "potrà essere realizzata all'interno del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) che rappresenta lo strumento di pianificazione in materia. Il PTCA quindi, in sinergia con il PRB, avvierà un percorso finalizzato a individuare possibili soluzioni alla carenza di impianti per lo smaltimento di questa categoria di rifiuti." (pag.22 del DP)
- c) Viene inoltre messo in evidenza che "il PTCA non ha alcuna previsione localizzativa e nessuna competenza in merito alla gestione, che invece attiene al Piano regionale di gestione rifiuti e bonifiche (PRB)" (pag.41 del DP) e che "nella pianificazione vigente in materia di rifiuti (PRB approvato con DCR 94/2015) (...) ai fini della gestione dei rifiuti pericolosi, il caso dell'amianto costituisce una criticità di rilievo e l'assetto impiantistico regionale è caratterizzato, in questo campo, da una strutturale carenza." (pag.41 del DP).
- d) Per conseguenza il PRB vigente "ha dunque stabilito l'obiettivo di dotare un numero adeguato di discariche per rifiuti, non pericolosi in esercizio, di un modulo dedicato allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, ove le caratteristiche fisiche, morfologiche e tecniche lo rendano possibile." e "prevede la possibilità di realizzazione di nuovi impianti dedicati allo smaltimento di amianto". (pag.41 del DP).
- e) "Il PTCA quindi rimanda a quanto già previsto nel PRB e in stretto raccordo con tali previsioni, avvierà un percorso finalizzato a individuare soluzioni sulla mancanza di impianti per il conferimento dei RCA. Tale percorso risulterà dunque propedeutico al successivo aggiornamento della programmazione in materia di rifiuti." (pag.41 del DP).
- f) A tal proposito, nella relazione di avvio del procedimento, è ribadito che (pag.12) "Con il piano si avvierà un percorso finalizzato a individuare i siti idonei allo smaltimento dell'amianto che andranno poi a trovare esatta definizione all'interno del Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRB)."

In relazione al punto d) non viene chiarito quali azioni siano state attuate dal PRB, a 5 anni dalla sua approvazione, per conseguire l'obiettivo indicato di dotare alcune discariche di rifiuti non pericolosi esistenti di un modulo dedicato allo smaltimento di RCA e/o realizzare nuovi impianti dedicati allo smaltimento di amianto. In pratica nel DP non viene chiarito come attualmente vengano smaltiti i RCA.

In relazione agli altri punti, da un lato viene chiaramente indicato che il PTCA non conterrà previsioni localizzative anche considerando la non competenza dello strumento in materia di gestione (che attiene al PRB), dall'altro viene affermato che il PTCA "definerà un percorso finalizzato ad individuare i siti idonei" la cui localizzazione è comunque prevista nel PRB.

Non risulta quindi chiaro quali saranno le azioni del PTCA in relazione alla definizione del percorso "finalizzato ad individuare i siti idonei" anche considerando che tali azioni perseguono un obiettivo dichiarato che recita "INDIVIDUAZIONE SITI IDONEI ALLO SMALTIMENTO".

L'obiettivo del PTCA citato, di per se, induce alla necessità di sottoporre a VAS le azioni che lo attueranno, in quanto la possibile definizione di criteri, metodologie, tecniche o analisi territoriali/ambientali/paesaggistiche di "idoneità", anche senza la definizione di specifiche localizzazioni, costituiscono il quadro di riferimento pianificatorio di progetti ed interventi che potrebbero ricadere nel campo di applicazione della normativa sulla VIA, rendendo il PTCA obbligatoriamente sottoposto a VAS ai sensi dell'art.5 co.2 lett.a della l.r. 10/10.

esprime il seguente provvedimento di verifica

il Piano Regionale di Tutela dall'Amianto è escluso da Valutazione Ambientale Strategica alle seguenti condizioni

1) Si ritiene possibile escludere il PTCA dall'applicazione della VAS solo nel caso in cui l'obiettivo "C1 – INDIVIDUAZIONE SITI IDONEI ALLO SMALTIMENTO" venga correttamente riformulato rispetto alle concrete azioni del PTCA che non possono contenere previsioni localizzative, come già dichiarato nel DP, e non potranno nemmeno definire, attraverso criteri o specifiche condizioni, il quadro di riferimento per l'individuazione di siti idonei allo smaltimento che saranno localizzati, successivamente, nel PRB. Il rapporto tra il PTCA e il PRB dovrà comunque essere meglio chiarito all'interno del piano con particolare riferimento ai contenuti attesi nel PRB rispetto al tema della gestione dell'amianto.

Qualora, invece, il PTCA definisca criteri di idoneità per la localizzazione dei siti di smaltimento, dovrà essere sottoposto a VAS ai sensi dell'art.5 co.2 lett.a della l.r. 10/10. In caso di assoggettamento a VAS, oltre agli elementi indicati nei successivi punti 2 e 3 del presente provvedimento, dovrà essere preso in considerazione quanto riportato al punto 4 in relazione al processo di VAS e ai contenuti del Rapporto Ambientale.

In entrambi i casi sopra delineati, sia nel caso vengano rimandate al PRB la definizione e la valutazione delle condizioni e dei criteri alla base dell'individuazione dei siti di smaltimento o che siano affrontate all'interno del PTCA, si ricorda che tali criteri, oltre a definire i generali requisiti di idoneità/non idoneità per le diverse componenti ambientali, dovranno in particolare riguardare i requisiti di stabilità **morfologica e di fattibilità tecnica che devono avere le discariche per materiali contenenti amianto (RCA)**.

2) Prescrizioni per l'implementazione del Piano

2.1) Quadro conoscitivo del Piano correlato al tema dell'amianto

Si forniscono alcune indicazioni per completare ed approfondire nel PTCA il quadro delle conoscenze relative al tema dell'amianto con particolare riferimento ai censimenti, ai monitoraggi effettuati, agli studi in corso, previsti o che si ritiene opportuno attivare con il nuovo strumento.

2.1.1) Censimento dell'amianto naturale. Si ritiene necessario integrare il quadro conoscitivo relativo al censimento dell'amianto naturale anche con i risultati del progetto CaMAM "Caratterizzazione e Mappatura dell'Amianto nei corpi ofiolitici della Toscana" finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del POR/FSE 2007/2013 e realizzato dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa.

E' importante ricordare che conoscere la presenza di amianto naturale sul territorio rappresenta un elemento fondamentale non solo per le attività di scavo e movimentazione terre e rocce, ma anche per la localizzazione delle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano RCA come stabilito dallo stesso PRB (Allegato 4 al PRB "Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 9, comma 1, lettera e) della L.R. 25/1998").

L'integrazione in un'unica banca dati dei progetti AmianTos, CaMAM e censimento ARPAT rappresenterebbe un utile strumento di lavoro, coerente con le lettere a) e b), comma 3, art. 2 della L.R. 51/2013.

Si rimanda al contributo di ARPAT (punto 9a del contributo nella tabella in premessa) per ulteriori precisazioni sulle banche dati e per ulteriori dettagli sui risultati e sulle valutazioni esitate dai progetti di mappatura.

2.1.2) Censimento. Si ritiene necessario prevedere nel PTCA l'attivazione dei flussi informativi da SisPC (Sistema Informativo Sanitario per la Prevenzione Collettiva) verso il Sistema Informativo dell'Amianto (SIA) in costruzione. Si rimanda al punto 9b) del contributo di ARPAT riportato nella tabella in premessa per ulteriori considerazioni.

2.1.3) Monitoraggio della presenza di fibre di cemento-amianto nell'acqua ad uso potabile. L'amianto non è un parametro previsto nel controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano; tuttavia in Toscana è stata condotta una campagna di monitoraggio sia da parte dei gestori, di cui sono citati gli esiti riportati sul sito Internet della Autorità Idrica Toscana (AIT), sia da parte della Regione. E' infatti consultabile il documento "Risultati delle analisi per la ricerca di fibre di amianto", che riporta per ogni territorio comunale i campionamenti e le analisi effettuate a partire dal 2014, alcuni dei quali ancora in corso nelle situazioni che richiedono un monitoraggio periodico.

Il quadro conoscitivo fornito da AIT potrebbe comunque essere inserito, per completezza, nel PTCA ed essere utilmente integrato con i risultati delle indagini condotte dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con il Laboratorio di Sanità Pubblica di Siena, al momento non disponibili. Si rimanda al punto 9c) del contributo di ARPAT riportato nella tabella in premessa per ulteriori considerazioni.

2.1.4) Rimozione di materiali contenenti amianto (MCA). Per circostanziare meglio la previsione delle volumetrie di discarica necessarie in prospettiva, appare necessaria una stima del peso/volume del cemento-amianto ancora da smaltire, deducibile dalle varie fasi del censimento completate fino a oggi, a confronto con la capacità di ricezione delle discariche attualmente autorizzate presenti in regione. Tale confronto potrebbe essere integrato da una analisi economica in quanto il conferimento all'estero o in altre

regioni di MCA rimossi dalla Toscana non dipende soltanto dalla disponibilità in regione, ma anche da fattori economici, come dimostrato dal fatto che le discariche toscane ricevono anche MCA rimossi in altre regioni. Nei documenti di piano dovrebbero inoltre essere indagati, approfondendo le conoscenze ad oggi disponibili, i seguenti aspetti:

- la necessità di una discarica per amianto friabile sul territorio regionale, considerando che non è presente in altre regioni salvo per il SIN di Casale Monferrato, e a fronte di costi non trascurabili per l'invio all'estero;
- l'esame delle altre tipologie di rifiuti contenenti amianto o contaminati da amianto, che talvolta non trovano adeguata collocazione negli impianti di smaltimento, costituendo un ostacolo alla corretta gestione delle rimozioni.

Si rimanda al punto 9d) del contributo di ARPAT riportato nella tabella in premessa per ulteriori considerazioni e precisazioni in ordine ai dati riportati nel paragrafo 3.5 del Documento di avvio del Procedimento.

2.2) Quadro conoscitivo ambientale del Piano

Nella descrizione, presente nel DP, del contesto ambientale di riferimento sono riportati dati generici sulle componenti ambientali. E' necessario che il Piano, pur non essendo accompagnato da uno specifico report ambientale se escluso da VAS (anche in base agli esiti delle verifiche sui contenuti richieste al punto 1 del presente provvedimento), integri e focalizzi la conoscenza su alcune specifiche componenti ambientali fortemente correlate ai contenuti del PTCA. Si riportano quindi alcune indicazioni per gli approfondimenti conoscitivi che si ritiene necessario affrontare nel PTCA.

2.2.1) Rifiuti. Il quadro conoscitivo a supporto del Piano, generico nel DP, dovrebbe entrare nel dettaglio dei codici CER dei RCA prodotti e smaltiti e delle loro possibili destinazioni sul territorio regionale e nazionale ai fini dello smaltimento. Oltre a fare riferimento all'Annuario dei dati ambientali 2019 e ai dati di ARRR, si suggerisce di prendere in considerazione i Rapporti sui rifiuti speciali reperibili sul sito di ISPRA, dei quali l'ultimo pubblicato è quello 2020, che si riferisce ai dati relativi al 2018.

Sarebbe opportuno inoltre dare evidenza di quali siano le discariche autorizzate ad accettare RCA attualmente attive in Toscana considerando che la situazione è in evoluzione. Dal momento che vengono segnalate criticità connesse al trattamento e/o smaltimento in regione per carenza di impianti e volumetrie insufficienti al fabbisogno regionale, sarebbe opportuno conoscere anche il quadro delle volumetrie residue, aggiornato all'attualità, rispetto a quanto indicato nelle Linee guida di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 378/2018, ed una previsione dei tempi di esaurimento basata sulla stima di richiesta di smaltimento dei prossimi anni.

2.2.2) Suolo. Il quadro conoscitivo del Piano dovrebbe citare e analizzare gli esiti degli studi condotti negli anni in merito alla presenza di amianto naturale; a tal proposito si ricordano i dati risultanti dal progetto BD_AmianTos, il censimento effettuato da ARPAT e gli esiti del progetto CAMAm dell'Università di Pisa.

2.2.3) Bonifiche. Si fa presente che nel Sistema Informativo dei Siti Soggetti a Procedimenti di Bonifica (SisBon), le informazioni relative al rischio di contaminazione da amianto sono riportate solo per i casi di contaminazione conclamata. Non sono invece censite tutte le situazioni registrate nel corso delle rimozioni di MCA e a seguito di incendi o altre emergenze che portano alla dispersione di amianto sul suolo senza superare i limiti per l'ingresso nel SisBon. A tal proposito si suggerisce comunque di fare riferimento, nella documentazione di piano, alla fonte dei dati e al periodo in esame, utilizzando gli ultimi dati disponibili (Annuario dei dati ambientali ARPAT – Anno 2020). Si rimanda al punto 10d) del contributo di ARPAT riportato nella tabella in premessa per ulteriori precisazioni.

2.3) Obiettivi del PTCA

OBIETTIVO GENERALE A1): completamento della mappatura dei siti e delle zone interessate dalla presenza di amianto.

E' necessario definire un programma per il completamento della mappatura (della fase 3), oltre al termine per il quale è previsto il raggiungimento dell'obiettivo, anche se la mappatura sarà dinamica e in continua evoluzione.

OBIETTIVO GENERALE B1): rafforzare e coordinare il sistema dei controlli negli ambiti vita, lavoro e ambiente.

Si raccomanda la predisposizione di soluzioni di collegamento alla banca dati della mappatura, da rendere disponibili agli operatori in loco tramite dispositivi mobili, in modo da consentire un aggiornamento della banca dati continuo ed efficace, sulla base di quanto riscontrato sul campo.

OBIETTIVO GENERALE C1): individuazione siti idonei allo smaltimento.

Oltre a quanto rilevato al punto 1 del presente provvedimento circa il campo di applicazione della VAS in relazione alle azioni collegate a questo obiettivo, si segnala che nella documentazione è assente il quadro

conoscitivo sulle discariche e che non viene riportata nessuna informazione sullo stato di attuazione (monitoraggio) del PRB. Si ritiene necessario implementare il quadro conoscitivo del PTCA e si raccomanda di aggiornare il contenuto delle "Linee Guida sull'amianto", Allegato A alla D.G.R. n. 378/2018, con lo stato dell'arte al momento di messa a punto del Piano. Si segnala (sulla base di quanto indicato da ARPAT al punto 4 del contributo riportato nella tabella in premessa) la necessità di uno studio approfondito, basato su dati certi, riguardo alla dimensione e localizzazione ottimale delle discariche per RCA.

OBIETTIVO GENERALE C2): favorire la dismissione dei siti estrattivi di amianto naturale.

Viene previsto di avviare «*un progetto speciale in collaborazione con ARPAT e ASL finalizzato a definire, a partire dalle valutazioni di pericolosità delle singole cave, un monitoraggio delle situazioni critiche. A seguito degli esiti del monitoraggio e in raccordo con il Piano regionale Cave (PRC), saranno adottate le opportune azioni volte a dismettere i siti più pericolosi*».

L'obiettivo è coerente con le previsioni del PRC. Si ricorda che l'art. 1, comma 1, della L.R. 51/2013 stabilisce che «*Il piano definisce altresì gli indirizzi per la progressiva dismissione dei siti estrattivi di materiali contenenti amianto naturale*»: pertanto si ritiene opportuno che sia specificato che la dismissione dei siti estrattivi di materiale contenente amianto verrà attuata in modo graduale, ma riguarderà tutti i siti; saranno dismessi per primi quelli ritenuti più pericolosi sulla base degli esiti delle valutazioni di pericolosità.

OBIETTIVO GENERALE C3): favorire la rimozione controllata e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche.

«*Nell'ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti o ricorrendo a specifiche convenzioni saranno definiti i criteri con i quali gli enti locali attivano servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche*».

Si ritiene che questo aspetto debba essere sviluppato considerando anche azioni utili alla promozione dello smaltimento in impianti regionali. Si raccomanda inoltre che sia garantita l'interoperabilità di dati e applicativi di gestione dei servizi di rimozione e smaltimento con la banca dati dei siti e delle zone interessate dalla presenza di amianto.

OBIETTIVO TRASVERSALE E1): monitoraggio del fenomeno amianto.

In relazione alla previsione di un Osservatorio permanente si ritiene che lo stesso potrebbe essere stabilmente integrato con rappresentanti dell'ANCI e, di volta in volta, con rappresentanti dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL..

Poiché allo stato attuale in Italia non risultano attuate pratiche alternative allo smaltimento in discarica dell'amianto, da incentivare in coerenza con il quadro strategico europeo, si condivide che non sia previsto un obiettivo dedicato, ma che l'Osservatorio permanente effettui il monitoraggio delle tecnologie e eventuali linee di ricerca in materia.

OBIETTIVO TRASVERSALE E2): comunicazione, informazione, sensibilizzazione.

Si raccomanda di prevedere modalità di comunicazione ai cittadini relative a dimensione e localizzazione della problematica dell'amianto, nonché delle azioni positive intraprese dalle singole Amministrazioni. A tal proposito si segnalano i contributi pervenuti dal Comune di Lucca e dal Comune di Livorno riportati nella tabella in premessa (numero 7 e 8 della tabella) che riferiscono in merito a specifici progetti e problematiche locali.

Inoltre si suggerisce di prevedere la pubblicazione di specifici indicatori di monitoraggio dell'attuazione del PTCA nell'ottica di un'amministrazione aperta e trasparente (si veda a tal proposito la successiva osservazione di cui al punto 3.4 del presente provvedimento).

Si rimanda al punto 17) "Proposta per la comunicazione ai cittadini e la divulgazione delle informazioni" del contributo di ARPAT riportato nella tabella in premessa, per ulteriori specifiche e considerazioni operative.

3) Considerazioni generali per la qualità e conformità del processo di pianificazione e della successiva fase attuativa

3.1) Valutazione di Incidenza ambientale. Considerato che la natura gestionale del Piano e l'assenza di "effetti localizzativi" non consente di valutare in questa fase gli interventi previsti, si ritiene che questi ultimi, laddove interferiscano con gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000, dovranno essere sottoposti a specifiche valutazioni di incidenza nelle relative fasi attuative.

3.2) Riferimenti normativi. In relazione al "quadro strategico di riferimento" richiamato nel DP (pag.33) si evidenzia che, successivamente alla data di presentazione dei documenti oggetto della presente procedura di verifica di VAS, è entrata in vigore (26/9/2020) la nuova normativa nazionale riguardante le discariche: Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121 *Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*. Tale decreto rivisita numerose disposizioni del D.Lgs. 36/2003 in materia di discariche e abroga il D.M. 27 settembre 2010. Si segnala che ARPAT sta conducendo

approfondimenti per la valutazione delle ricadute della nuova normativa, anche in riferimento all'ammissibilità in discarica,

3.3) Nella documentazione presentata non è indicato l'**orizzonte temporale del Piano**: si raccomanda pertanto nella stesura del PTCA di specificare le annualità a cui si riferisce ed i tempi di attuazione previsti per le singole azioni, fissando anche i *target* che il Piano si dà come obiettivi da conseguire e le rispettive tempistiche secondo una tabella di marcia, in base a quanto previsto nella Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 2013 e nel Parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 febbraio 2015.

3.4) Monitoraggio del Piano. Ai fini della verifica della efficacia delle "azioni" di Piano nel raggiungimento degli "obiettivi" prefissati si ritiene necessario dotare il PTCA di un sistema di monitoraggio che dovrà contenere indicatori di realizzazione e di risultato che possano rendere conto anche dell'avanzamento nell'attuazione del piano in connessione alle risorse rese disponibili. Si suggerisce una cadenza temporale di 2 anni per la stesura e pubblicazione dei report di monitoraggio che potrebbe essere ricompreso nelle attività di cui all'obiettivo trasversale E2): comunicazione, informazione, sensibilizzazione.

4) Osservazioni al documento preliminare di verifica di VAS e indicazioni per l'implementazione del processo di VAS e per la redazione del RA.

Qualora il PTCA, sulla base all'esito delle verifiche sui contenuti richieste al punto 1 del presente provvedimento, debba essere assoggettato a VAS, oltre agli elementi richiesti nei precedenti punti 2 e 3 del presente provvedimento, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni per l'implementazione del processo di VAS e per la definizione dei contenuti di approfondimento da svolgersi nel RA.

4.1) Si sottolinea la necessità ed opportunità che nella documentazione di VAS e nel PTCA stesso sia indicato e descritto in modo chiaro in cosa consistano le "azioni" scelte per raggiungere gli "obiettivi" prefissati, presupposto fondamentale ai fini di una corretta individuazione degli eventuali impatti ambientali significativi e della corretta stima e successiva verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali propri del Piano. Il percorso di valutazione dovrebbe rendere conto di come sia stata effettuata la scelta della tipologia delle "azioni" in base ad una stima della loro efficacia per il raggiungimento degli obiettivi, anche alla luce di possibili alternative.

4.2) Il "Quadro strategico di riferimento" contenuto nel DP riporta solo elementi afferenti al tema dell'amianto; sarebbe opportuno richiamare anche i principali riferimenti per gli obiettivi di protezione ambientale per le componenti maggiormente "collegate" al tema della presenza, rimozione e gestione dell'amianto.

4.3) Il processo di valutazione ambientale dovrà essere orientato in modo particolare a supportare le azioni attuative dell'obiettivo "C1 Individuazione siti idonei allo smaltimento"; dovrà essere svolta una attenta analisi di coerenza con la pianificazione territoriale e settoriale e dovranno essere valutati gli effetti territoriali/ambientali e paesaggistici del piano, diretti ed indiretti valutandone la significatività rispetto alle componenti e alle risorse. Si rimanda, per alcuni elementi di dettaglio e approfondimento circa i contenuti e le analisi del RA, ai contributi del Segretariato Regionale per la Toscana e dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale riportati nella tabella in premessa (numero contributi 1 e 4).

4.4) L'analisi del rapporto con altri piani e programmi, che ha preso in esame il PAER, dovrebbe essere estesa, per completezza, anche alla "Strategia regionale per la biodiversità" ivi contenuta e con gli atti e gli strumenti di gestione delle Riserve naturali regionali, laddove gli interventi ricadano al loro interno. Si dovrà inoltre verificare la necessità di sottoporre a Valutazione di Incidenza ambientale il Piano in riferimento a possibili effetti sugli obiettivi di conservazione dei Siti afferenti alla Rete Natura 2000.

4.5) Analisi degli effetti riportata nel DP

- per quanto riguarda i rifiuti non è dichiarato esplicitamente perché l'OBIETTIVO GENERALE C3) riferito alla rimozione da utenze domestiche sia valutato con effetto positivo molto significativo, ed invece sia stato assegnato un effetto negativo poco significativo all'OBIETTIVO GENERALE A2) riferito alla messa in sicurezza di edifici pubblici o sedi di imprese. Le motivazioni alla base di tali valutazioni dovranno essere chiarite nel RA;
- non sono chiari i giudizi indicati relativamente al rumore; nel RA si dovrà motivare l'esito di tale valutazione;
- si raccomanda, per la valutazione degli effetti, di non limitarsi alla sola rappresentazione matriciale, bensì di fornire un'analisi descrittiva e ragionata degli impatti conseguenti alle "azioni" di Piano, non limitandosi agli "obiettivi".

4.6) Nel DP viene segnalato che "è possibile affermare che non sussistono problemi ambientali pertinenti" al piano. A questo proposito si ritiene che sarebbe invece pertinente alle problematiche specifiche del PTCA

(decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto ancora presente in Toscana), approfondire le criticità in ordine:

- alle difficoltà di gestione rilevate negli anni passati, evidenziando i punti di debolezza e le minacce, facendo un bilancio di quanto è stato conseguito in attuazione della pregressa pianificazione (Piano di tutela dall'amianto approvato con D.C.R. n. 102/1997 e Linee guida approvate con D.G.R. n. 378/2018) e quanto resti da fare;
- ai punti di forza ed alle opportunità da cogliere attraverso la pianificazione in oggetto per gestire tale problematica.

4.7) Anche la rilevanza del PTCA per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente non viene sviluppata nel DP, nel RA si ritiene opportuno effettuare una valutazione dell'efficacia delle azioni di Piano ai fini del raggiungimento di quanto previsto nella Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 201310 *“Sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente (2012/2065 (INI))”* e nel Parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 febbraio 201511 *“Sul tema «Liberare l'UE dall'amianto»”* che ha l'obiettivo ultimo di eliminare completamente l'amianto entro la fine del 2032.

4.3) Si chiede di tenere in considerazione le indicazioni fornite dal Settore Tutela della Natura e del Mare (punto 9 della tabella in premessa) con specifico riferimento alle indicazioni di cui ai punti 3,4,5 e 6 che forniscono:

- i riferimenti per l'integrazione della base conoscitiva attraverso gli esiti del “Progetto Hascitu”, approvato con D.G.R. 505 del 17/05/2018, che ha individuato i perimetri di ciascuna delle tipologie di Habitat di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000 (punto 3);
- alcune precisazioni sulla nomenclatura e sui divieti, obblighi e obiettivi di conservazione attualmente vigenti per i siti afferenti alla Rete Natura 2000 (punti 4 e 5);
- i riferimenti e gli estremi normativi che vietano alcune tipologie di attività all'interno delle Riserve naturali regionali (punto 6).

f.to Luigi Idili

f.to Gilda Ruberti

f.to Aldo Ianniello

f.to Marco Carletti

f.to Simona Migliorini

f.to Emanuela Balocchini

f.to Marco Masi

f.to Francesco Pistone

f.to Gennarino Costabile

f.to Antongiulio Barbaro

Il Presidente

Arch. Carla Chiodini